

Deliberazione n. 177/2025/PRSE



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Daniela Piacente	Primo Referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario, <i>relatore</i>
Maria Rosaria Pedaci	Referendario
Benedetta Civilla	Referendario
Salvatore Romanazzi	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sui rendiconti di gestione del Comune di Ginosa (TA) relativi agli esercizi 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023;

uditto il relatore dott.ssa Valeria Mascello nella Camera di consiglio dell'11 novembre 2025, convocata con ordinanza n. 25/2025.

FATTO

Il Comune di Ginosa fa parte del territorio della Provincia di Taranto; la popolazione residente alla data del 01.01.2024 è di 21.818 abitanti (dato ISTAT).

A seguito dell'esame dei questionari sui rendiconti di gestione riferiti agli esercizi 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e delle relative relazioni dell'Organo di revisione previste dall'art. 1, comma 166, l. n. 266/2005, con nota del 6 giugno 2025, il Magistrato istruttore ha avviato nei confronti dell'ente

un'attività istruttoria finalizzata ad ottenere chiarimenti su taluni aspetti della gestione finanziaria relativa agli esercizi sopra indicati.

L'Amministrazione comunale ha chiesto e ottenuto la proroga delle tempistiche di riscontro con nota del 7 giugno 2025, trasmettendo controdeduzioni e documenti con nota del 21 agosto 2025. A seguito di ulteriore richiesta istruttoria del 20 ottobre 2025, seguiva il riscontro dell'ente del 24 ottobre 2025.

Considerato in

DIRITTO

L'art. 1, comma 166 e ss., l. n. 266/2005 e l'art. 148-bis, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)

L'art. 148-bis, d.lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, ha rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali ai fini della verifica degli equilibri di bilancio.

La Sezione regionale di controllo esercita il controllo di cui all'art. 1, commi 166 e ss. della legge n. 266 del 2005 per la verifica dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 7, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Laddove le Sezioni regionali accertino squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, oppure il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, gli enti sono tenuti a adottare misure idonee a rimuovere le irregolarità accertate e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora l'ente non provveda o la verifica della Sezione regionale dia esito negativo, la Corte dei conti emette una pronuncia di blocco dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Al riguardo, la Corte costituzionale (sentenze

n. 60 del 2013, n. 39 e n. 40 del 2014, n. 115 del 2020) ha considerato che il suddetto controllo - ascrivibile alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità, di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa - è *“finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (ex plurimis, sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006)”*; trattasi di controllo che *“si pone in una prospettiva non più statica – come, invece, il tradizionale controllo di legalità regolarità – ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006)”*.

Laddove le irregolarità contabili rilevate dalla Sezione regionale non abbiano gravità tale da rendere necessaria una pronuncia di accertamento specifico ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL, la funzione di controllo legittima, comunque, la segnalazione agli enti di tali criticità, al fine di prevenire l'eventuale insorgenza di situazioni più gravi di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione e la stabilità finanziaria. In ogni caso, l'ente è tenuto a prendere in considerazione e a valutare le segnalazioni nell'ottica dell'adozione di idonei interventi per la loro rimozione.

Ciò posto, la Sezione, preso atto degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, formula le seguenti considerazioni precisando che l'assenza di uno specifico rilievo non vale ad integrare implicita valutazione positiva.

1. Tardiva approvazione del rendiconto di gestione 2019

In sede istruttoria è stata accertata la tardiva approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2019 (da approvare entro il 30 giugno 2020 secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1, lett. b), d.l. n. 18/2020), avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 21

luglio 2020.

In considerazione del ritardo nell'approvazione del rendiconto, si è domandato all'ente di chiarire le ragioni dello stesso, domandando inoltre all'ente se, nelle more dell'approvazione, fosse stato assunto personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modifiche dalla l. 7 agosto 2016, n. 160.

L'ente ha ricondotto le ragioni del ritardo alla straordinaria ed eccezionale situazione legata all'emergenza sanitaria da Covid-19 e alla indicata oggettiva difficoltà per gli uffici di rispettare tutti gli adempimenti previsti, precisando che lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 (secondo quanto previsto all'allegato 10 al d.lgs. n.118/2011) veniva approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 30 giugno 2020.

In merito all'eventuale assunzione di personale nelle more dell'approvazione del rendiconto 2019, il Comune ha riferito di non aver proceduto ad effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, nonché contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come le tipologie predette tra il 01/07/2020 e il 21/07/2020 (arco temporale di inadempimento).

Tenuto conto del ritardo riscontrato, anche se soltanto per il rendiconto relativo all'esercizio 2019, la Sezione richiama l'Amministrazione comunale a persistere nella rigorosa osservanza dei termini relativi all'approvazione dei rendiconti, adempimento di carattere non meramente formale in quanto volto a consentire interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione, oltre che una tempestiva programmazione delle successive politiche di bilancio.

2. Risultati di amministrazione

Il risultato di amministrazione nei rendiconti relativi al quinquennio

2019-2023 risulta così rappresentato:

Esercizi	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo cassa al 1° gennaio	1.656.976,44	178.038,81	5.002.818,31	2.198.609,87	5.458.294,28
Riscossioni	35.502.624,85	33.323.089,46	25.324.817,29	27.256.086,45	26.215.042,64
Pagamenti	36.981.562,48	28.498.309,96	28.129.025,73	23.996.402,04	25.631.375,46
Saldo di cassa al 31 dicembre	178.038,81	5.002.818,31	2.198.609,87	5.458.294,28	6.041.961,46
Fondo di cassa al 31 dicembre	178.038,81	5.002.818,31	2.198.609,87	5.458.294,28	6.041.961,46
Residui attivi	34.827.062,01	31.074.554,17	32.407.473,29	31.239.686,39	28.874.963,91
Residui passivi	17.042.785,97	16.014.475,07	13.644.021,87	14.144.870,86	12.389.545,40
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	616.922,57	169.171,18	48.232,69	32.014,52	737.001,48
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.673.973,66	2.561.688,61	2.364.737,08	1.658.213,54	2.447.174,53
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	15.671.418,62	17.332.037,62	18.549.091,52	20.862.881,75	19.343.203,96
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre					
Parte accantonata					
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	14.020.326,99	12.477.892,77	11.858.147,83	11.407.189,23	9.798.486,39
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	84.491,84	180,86	3.071,47	3.071,47
Fondo contenzioso	500.000,00	1.011.674,48	1.271.639,23	2.494.908,86	2.769.092,12
Altri accantonamenti	13.043,66	16.670,06	405.132,98	349.035,90	444.767,79
Totale parte accantonata	14.533.370,65	13.590.729,15	13.535.100,90	14.254.205,46	13.015.417,77
Parte vincolata					
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	474.789,94	1.337.064,46	1.597.887,15	1.661.202,17	807.272,94
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	332.475,44	3.008.550,28	3.114.450,07	4.510.067,59
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	3.323.394,28	2.059.686,53	339.998,64	339.998,64	699.550,03
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte vincolata	3.798.184,22	3.729.226,43	4.946.436,07	5.115.650,88	6.016.890,56
Parte destinata agli investimenti					
Totale parte destinata agli investimenti	10.484,95	12.082,04	49.691,19	110.440,49	149.555,21
Totale parte disponibile	-2.670.621,20	0,00	17.863,36	1.382.584,92	161.340,42

Tabella n. 1 - Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

Il risultato di amministrazione di parte disponibile, nel periodo oggetto di esame (2019-2023), assume negli anni un andamento crescente fino al 2022, decrescente nel 2023. Un significativo miglioramento si rileva a decorrere dal 2020, allorquando l'ente risulta superare il-disavanzo della gestione 2019 con un valore pari a 0,00 di parte disponibile.

2.1 Disavanzo di amministrazione

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 21/07/2020, l'ente provvedeva all'approvazione del rendiconto della gestione 2019 chiuso con un disavanzo di amministrazione pari ad **euro -2.670.621,20**.

Nella memoria trasmessa, l'ente informa che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 30/07/2020, approvava un Piano di rientro dal disavanzo in 15 quote annuali costanti di euro 178.041,42 a decorrere dall'esercizio 2021 e fino al 2036, in applicazione dell'art. 39-*quater*, d.l. n.162/2019 (convertito con modificazioni dalla l. n. 8/2020).

L'ente rappresenta che nel rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 29/04/2021, il disavanzo di -2.670.621,20 *“risulta integralmente coperto, come evidenziato dal risultato di amministrazione e dalla relativa composizione. Pertanto, non si è proceduto al ripiano secondo le modalità e le tempistiche originariamente previste, in quanto il presupposto del ripiano stesso è venuto meno per effetto della copertura integrale del disavanzo già nell'esercizio 2020”*.

In sede di istruttoria, l'ente è stato invitato a trasmettere l'eventuale deliberazione di Consiglio comunale recante la presa d'atto dell'avvenuto recupero anticipato del disavanzo.

Tuttavia, in riscontro alla richiesta istruttoria, l'ente si è limitato a trasmettere la sola deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 29 aprile 2021 recante l'approvazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020.

Il Comune di Ginosa non adottava alcun atto che rendesse conto del completo e anticipato recupero del disavanzo da art. 39-*quater*, d.l. n. 162/2019 generatosi per il cambio di metodo di calcolo del FCDE.

La Sezione rileva che, ferma restando la facoltà per l'ente di rivedere, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal d.lgs. n. 118/2011 nonché degli altri vincoli di finanza pubblica, l'approvato piano di recupero del disavanzo, si rende in ogni caso necessaria l'adozione, da parte dell'Amministrazione, di uno o più atti che diano conto del disavanzo recuperato, delle ragioni del recupero, delle entrate idonee a coprire tutte le rate di rientro dal disavanzo, laddove incidenti sulla riduzione o sull'azzeramento dello stesso (in tal senso: Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 50/2020/PRSE; Sezione di controllo per la Regione Sardegna, deliberazione n. 24/2024/PRSE; Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 10/2025/PRSE).

La Sezione evidenzia la necessità che l'ente approvasse un *contrarius actus*, vale a dire una deliberazione consiliare che, previa acquisizione del parere dell'Organo di revisione, attestasse l'avvenuto recupero anticipato del disavanzo e le ragioni che lo determinavano.

Ciò posto, **si chiede all'ente di trasmettere, entro il termine di sessanta giorni, la deliberazione**, corredata del parere dell'Organo di revisione, relativa all'avvenuto recupero del disavanzo generatosi per il cambio di metodo di calcolo del FCDE (art. 39-*quater*, d.l. n. 162/2019), con espressa indicazione delle entrate utili alla copertura dello stesso.

2.2 Evoluzione del risultato di amministrazione

Dalla documentazione in atti sono emerse discordanze, per gli anni 2019, 2021 e 2023, in relazione alle quote di avanzo applicate tra i dati presenti in BDAP e i dati dichiarati nei questionari elaborati e trasmessi dall'Organo di revisione.

Per l'esercizio 2019 i dati estratti da BDAP riportano un'applicazione di avanzo vincolato pari ad euro 18.571,01 mentre nel questionario l'Organo di revisione comunica un'applicazione di euro 10.800.135,06 (di cui euro 7.041.055,49 di avanzo accantonato ed euro 3.759.079,57 di avanzo vincolato).

Per l'esercizio 2021 dalla BDAP si evince un'applicazione di avanzo accantonato pari ad euro 47.510,70 e di avanzo vincolato pari ad euro

3.019.054,71, per un totale di euro 3.066.565,41, mentre dal questionario emerge un'applicazione totale di euro 2.944.787,89 (euro 47.510,20 di avanzo accantonato ed euro 2.897.277,69 di avanzo vincolato).

Quanto all'esercizio 2023, l'avanzo complessivo applicato dal Comune risulta essere pari a euro 5.784.071,30: dai prospetti BDAP *"Allegato a/1 allegato al risultato di amministrazione 2023"* e *"Allegato a/2 allegato al risultato di amministrazione 2023"* risulta che l'ente abbia applicato avanzo accantonato per euro 188.838,33 (e non euro 99.747,03 come riportato nel questionario) e avanzo vincolato per euro 5.008.189,14 e (non 4.452.739,35 come esposto nel questionario). Per differenza, considerando che l'ente non ha applicato avanzo destinato, la quota di avanzo libero risulta essere 588.043,83 e non euro 1.235.584,94 come comunicato dall'Organo di revisione nel questionario.

Invitato a fornire chiarimenti e a specificare la destinazione dell'avanzo libero, per quanto concerne la discrasia dell'applicazione dell'avanzo 2019, l'ente ha comunicato che *"l'applicazione dell'avanzo 2019 riportato nel questionario al rendiconto e dalla BDAP risulta corretto in relazione a quanto risulta nella contabilità dell'Ente, mentre i dati riportati nel questionario risultano riferirsi al risultato di amministrazione per l'esercizio 2018 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.38 del 23/06/2019 che ne approvava il relativo rendiconto 2018 (non della sua effettiva applicazione nel corso del 2019)"*.

Per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2021, l'ente indica che *"dalla contabilità dell'Ente risulta un'applicazione complessiva pari ad € 3.066.565,41, di cui € 47.510,70 di parte accantonata ed € 3.019.054,71 di parte vincolata, dati correttamente esposti nel questionario al rendiconto e BDAP"*.

Per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2023, dalla contabilità dell'ente *"risulta un'applicazione complessiva pari ad € 5.785.071,30, importo complessivo correttamente esposto nel questionario al rendiconto e BDAP"*. Per l'esercizio 2023, quindi, l'ente ha confermato i dati riportati nel questionario relativi all'avanzo accantonato (99.747,03) e all'avanzo vincolato (4.452.739,35), indicando come applicazione dell'avanzo libero, invece, la

somma di euro 1.232.584,92, per la somma complessiva di euro 5.785.071,30 che rispecchia, solo nel totale, il dato BDAP.

In riferimento all'utilizzo dell'avanzo libero 2023, l'ente richiama la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 27/07/2023, aente ad oggetto *"Assestamento generale di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023 ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del D.lgs. n. 267/2000"*, con la quale è stata deliberata l'applicazione di una parte della quota libera dell'avanzo di amministrazione 2022 per € 1.232.584,92 per il finanziamento di spese di investimento.

La Sezione raccomanda al Comune di Ginosa di esercitare un puntuale controllo sulle componenti del risultato di amministrazione nonché sulla scelta di applicazione dell'avanzo libero a copertura di spese che rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 187, comma 2, del TUEL e invita l'Organo di revisione ad un'attenta compilazione dei questionari.

2.3 Fondo pluriennale vincolato

I dati a disposizione della Sezione evidenziano la seguente ricostruzione per il quinquennio 2019-2023:

FPV	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2022	31/12/2022	01/01/2023	31/12/2023
di parte corrente	1.030.080,52	616.922,57	616.922,57	169.171,18	169.171,18	48.232,69	48.232,69	32.014,52	32.014,52	737.001,48
di parte capitale	0,00	1.673.973,66	1.673.973,66	2.561.688,61	2.561.688,61	2.364.737,08	2.364.737,08	1.658.213,54	1.658.213,54	2.447.174,53
per partite finanziarie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
totale	1.030.080,52	2.290.896,23	2.290.896,23	2.730.859,79	2.730.859,79	2.412.969,77	2.412.969,77	1.690.228,06	1.690.228,06	3.184.176,01
differenza rispetto ad anno n-1	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Tabella n. 2 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

In fase istruttoria, per il FPV di parte corrente, in riferimento alle variazioni di esigibilità di cui alle deliberazioni di Giunta comunale n. 89 del 26/06/2019, n. 58 del 01/04/2021, n. 49 del 11/03/2022, n. 71 del 28/03/2023 e n. 50 del 01/03/2024, è stato chiesto all'ente di indicare la motivazione

relativa a ciascuna re-imputazione e la fonte di finanziamento.

Per il FPV di parte capitale, si è domandato all'ente se la re-imputazione sia stata effettuata sulla base di aggiornati cronoprogrammi dei pagamenti dell'investimento a cui l'impegno di spesa fa riferimento, chiedendo la trasmissione dei relativi atti.

Come si evince dai dati sopra esposti, nel quinquennio 2019-2023 il Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ha subito un andamento altalenante, passando da euro 616.922,57 al 31 dicembre 2019, ad euro 169.171,18 al 31 dicembre 2020, ad euro 48.232,69 al 31 dicembre 2021 ad euro 32.014,52 al 31 dicembre 2023 e ad euro 737.001,48 al 31 dicembre 2023.

Il Comune di Ginosa, in sede di riscontro istruttorio, ha fornito l'elenco analitico degli impegni reimputati con FPV con indicazione della motivazione di ogni re-imputazione e della relativa fonte di finanziamento.

Sulla base dell'elenco trasmesso, la prassi operativa seguita dall'ente risulta conforme alle disposizioni di legge ed ai principi contabili dettati in materia.

Anche per la parte in conto capitale il Fondo pluriennale vincolato 2019-2023 ha subito un andamento altalenante, passando da euro 1.673.973,66 al 31 dicembre 2019, ad euro 2.561.688,61 al 31 dicembre 2020, ad euro 2.364.737,08 al 31 dicembre 2021, ad euro 1.658.213,54 al 31 dicembre 2022 e ad euro 2.447.174,53 al 31 dicembre 2023.

In sede istruttoria è stata evidenziata l'importante differenza tra gli indicatori sintetici dell'utilizzo del fondo pluriennale vincolato tra la fase di programmazione pari allo 0% nel 2019 e nel 2020, al 100% nel 2021, al 100% nel 2022 e al 100% nel 2023, e la fase di rendicontazione pari al 87,09% nel 2019, al 25,96% nel 2020, al 64,67% nel 2021, al 55,19% nel 2022 e al 61,10% nel 2023.

In sede di riscontro istruttorio, l'ente ha trasmesso il riepilogo della ricostruzione del Fondo Pluriennale Vincolato, specificando che le reimputazioni non sono state effettuate sulla base di aggiornati

cronoprogrammi dei pagamenti dell’investimento a cui l’impegno di spesa fa riferimento.

Come sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni n. 4 del 17 febbraio 2015 e n. 9 del 18 marzo 2016, l’istituto del fondo pluriennale vincolato costituisce “*uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatica*” in quanto consente di formulare previsioni di bilancio congrue e attendibili in grado di orientare le successive fasi di gestione e di rendicontazione e ciò grazie alla reimputazione degli impegni secondo il criterio dell’esigibilità e del principio della competenza finanziaria potenziata.

Peraltro, il fondo pluriennale vincolato, per le caratteristiche che lo connotano, non può avere una proiezione meramente annuale, in quanto finalizzato a garantire la copertura delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi (Corte costituzionale, sentenza n. 247 del 2017, punto 9.1. del Considerato in diritto).

La Sezione rileva l’importanza dell’adozione di un cronoprogramma di spesa, che deve implicare l’individuazione delle risorse finanziarie, la scomposizione del lavoro in fasi e la determinazione dei tempi di realizzazione di ciascuna fase, richiedendo il continuo e costante aggiornamento già a partire dallo studio di fattibilità economico-finanziaria e della progettazione.

Il cronoprogramma ha la precipua finalità di indicare, con sufficiente precisione, gli esercizi in cui l’obbligazione giuridica perfezionata viene a scadere e diventa esigibile. Al riguardo l’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, al par. 5.3.1 indica: “*Le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell’investimento, sulla base di un cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l’imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell’investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell’esigibilità della spesa [...]. È in ogni caso auspicabile che l’ente richieda sempre*

un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare”.

La sua assenza ne compromette la fondamentale funzione di programmazione, finalizzata a dare contezza sia dei tempi di realizzazione dell’opera sia di eventuali criticità delle varie fasi di espletamento dei lavori (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 136/2024/PRSE).

Tanto considerato, la Sezione raccomanda all’ente di applicare la normativa richiamata e a provvedere periodicamente alla cognizione degli interventi per i quali sono stati assunti impegni di parte capitale, con contestuale formalizzazione e aggiornamento, per ognuno di essi, del relativo cronoprogramma dei pagamenti.

3. Accantonamenti

3.1. Fondo crediti dubbia esigibilità

Il FCDE del Comune di Ginosa, nel quinquennio 2019-2023, presenta il seguente andamento (dati BDAP):

COMUNE DI GINOSA (TA)	2019	2020	2021	2022	2023
FCDE complessivo al 31/12	14.020326,99	12.477.892,77	11.858.147,83	11.407.189,23	9.798.486,39

Tabella n. 3 – Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

Inoltre, confrontando gli importi accantonati a titolo di fondo crediti dubbia esigibilità negli esercizi considerati con il totale dei soli residui attivi dei titoli I e III si evidenziano le seguenti risultanze.

Esercizio	FCDE complessivo al 31/12	Residui titolo I (a)	FCDE al 31/12 Titolo I (b)	% di acc.to (b/a)	Residui titolo III (c)	FCDE al 31/12 Titolo III	% di Acc.to (d/c)
2019	14.020.326,99	15.451.079,33	12.352.788,87	79,95	2.322.688,93	1.667.538,12	71,79
2020	12.477.892,77	13.605.271,88	10.768.789,35	79,15	2.280.715,96	1.709.103,42	74,94
2021	11.858.147,83	13.209.489,01	10.092.672,42	76,40	2.556.001,99	1.765.475,41	69,07
2022	11.407.189,23	11.802.613,87	9.711.343,39	82,28	2.597.160,67	1.695.845,84	65,30
2023	9.798.486,39	10.827.738,33	8.238.345,67	76,09	2.332.469,43	1.560.140,72	66,89

Tabella n. 4 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

Con Deliberazione n. 98/2020/PRSE, riferita al rendiconto di esercizio 2018 del Comune di Ginosa, la Sezione aveva rilevato che *“dai dati disponibili in BDAP risulta che il FCDE accantonato nel rendiconto 2019 si attesta a € 14.020.326,99; esso rappresenta il 96% degli accantonamenti che, insieme alla parte vincolata (€ 3.798.184,22) e a quella destinata agli investimenti (€ 10.484,95),*

concorrono alla formazione di un disavanzo sostanziale (lett. E) di € 2.670.621,20 (a fronte di un risultato di amministrazione formale di € 15.671.418,62)".

La Sezione, sul punto, aveva richiamato il Comune di Ginosa "alla corretta individuazione dei capitoli di entrata in relazione ai quali procedere agli accantonamenti al FCDE, in linea con le raccomandazioni dell'Organo di revisione.".

In sede istruttoria è stato chiesto all'ente di produrre il prospetto di calcolo dell'accantonamento al FCDE relativamente al quinquennio 2019-2023, per ogni capitolo di entrata considerato; quindi, è stato chiesto di indicare eventuali entrate escluse dal calcolo unitamente alla motivazione relativa alle ragioni dell'esclusione.

In sede di riscontro sono stati forniti i prospetti di calcolo del FCDE dai quali si evince che l'ente si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107-bis, d.l. n. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020 e modificato dall'art. 30-bis, d.l. n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 69/2021). Dai prospetti risulta che i residui che hanno formato oggetto di svalutazione riguardano principalmente le entrate tributarie (risorse ICI/IMU/TASI/TARI/TARSU/TOSAP, tributi minori, imposta di soggiorno, canone acquedotto) e le entrate extratributarie riferite a proventi derivanti dalla vendita di servizi, dalla violazione del codice della strada e da azioni di surroga.

Nonostante l'ente abbia dichiarato in memoria di non aver escluso dal calcolo alcuna voce di entrata per tutti i cinque esercizi, tuttavia, da un confronto con i dati presenti nella BDAP, risultano escluse dal calcolo FCDE le voci di seguito riportate:

- E.1.01.01.53.000 – Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- E. 3.01.02.01.008 – Proventi da mense (escluso solo nell'anno 2019);
- E. 3.01.02.01.016 – Proventi da trasporto scolastico (escluso solo nell'anno 2019);

- E. 3.01.03.02.000 – Fitti, noleggi e locazioni;
- E. 3.05.02.04.002 – Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi (escluso negli anni 2019 e 2020).

Si aggiunga che, come anche risulta confermato dall’ente nella memoria trasmessa in atti, se per gli esercizi 2019-2022, dopo l’operazione di riaccertamento ordinario, per ciascuna delle entrate potenzialmente oggetto di accantonamento, è stata calcolata la media del rapporto tra l’importo iniziale dei residui e gli incassi registrati in c/residui, nei cinque esercizi precedenti, invece **per il 2023** l’ente ha determinato il totale dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2023, dopo l’operazione di riaccertamento ordinario, per ciascuna delle entrate potenzialmente oggetto di accantonamento, calcolando “*la media del rapporto tra l’importo iniziale dei residui e gli incassi registrati in c/residui, nei tre esercizi precedenti*”.

L’ente così giustifica la scelta compiuta:

“*(...) Per il calcolo della media semplice si è scelto un arco temporale di tre esercizi, poiché l’intervallo si è rivelato statisticamente significativo, in quanto i tassi di recupero risultano stabili e rappresentativi dell’andamento storico dei crediti. La riduzione da cinque a tre anni è stata adottata considerando: stabilità dei tassi di incasso, senza variazioni strutturali rilevanti;*

- *maggior attualità e rilevanza informativa dei dati recenti;*
- *riduzione dell’impatto di eventuali fenomeni eccezionali avvenuti oltre l’arco triennale.*

Inoltre, il metodo adottato è conforme al principio di prudenza (OIC 15)."

L’ente dichiara che il FCDE è stato calcolato in applicazione del paragrafo 3.3. del principio contabile di cui all’Allegato A/2 del d.lgs. n. 118 del 2011.

Il calcolo riferito al triennio risulta confermato, tra l’altro, anche per il FCDE 2024, ammontante ad euro 6.830.545,88, come da rendiconto approvato. L’organo di revisione, in occasione del parere reso al rendiconto 2024, si limita a indicare che “*L’ente ha provveduto all’accantonamento di una*

quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato All. 4.2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.”.

Invero, alla luce della documentazione in atti, la scelta compiuta dall’ente non risulta giustificata in base alla disciplina contabile relativa all’istituto del FCDE.

Il principio applicato alla contabilità finanziaria per l’anno 2023, allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, all’*Esempio n. 5) Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità* indica che ai fini della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario “*(...) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui). (...)*”. Inoltre, secondo il principio contabile, “*Dopo 5 anni dall’adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata secondo le tre modalità sopra indicate, considerando solo gli incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente, fermo restando la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente. Al riguardo, si richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto*” (modifica introdotta con il decreto MEF 25 luglio 2023 in G.U. n. 181 del 4 agosto 2023).

La scelta di applicare il calcolo sul triennio non risulta giustificata neanche alla luce della deroga prevista al par. 3.3 del Principio 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011, il quale consente agli enti che “*negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione*” di “*calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi*”.

Nel rilevare che la deroga richiama innanzitutto la fase relativa

all'approvazione del bilancio di previsione, in ogni caso per il Comune di Ginosa non risulta comprovata l'attivazione, anche solo formale, di un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione secondo la previsione della norma del principio contabile che richiama gli *“ultimi tre esercizi”*.

Un processo di accelerazione formalmente attivato dovrebbe prevedere l'adozione di un provvedimento formale di attivazione delle procedure da parte dell'ente con l'obiettivo di accelerare le stesse e migliorare la propria capacità di riscossione, che tenga conto anche di un arco temporale idoneo a rendere tangibili i risultati derivanti da tale accelerazione. Inoltre, tale processo dovrebbe involgere l'intero triennio precedente al fine di giustificare la deroga alla regola del calcolo applicato sui cinque anni precedenti.

Come risulta dall'istruttoria svolta sulla capacità di riscossione dell'ente, trattata più avanti, le iniziative assunte dall'ente per implementare e accelerare la riscossione dei residui attivi non risultano riguardare i tre esercizi precedenti e, d'altra parte, anche sul piano sostanziale, l'indice di riscossione complessiva non conferma l'attivazione di un processo di accelerazione se si considera che esso si attesta, per il triennio 2021-2023, al di sotto del valore-soglia previsto (47%) per il correlato parametro di deficitarietà strutturale *ex d.m.* 28 dicembre 2018 e che percentuali esigue di riscossioni sono riconducibili anche limitatamente alla riscossione tributaria.

Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, la Sezione deve rilevare che il FCDE accantonato nei risultati di amministrazione degli esercizi 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 non è stato correttamente quantificato.

Anche soltanto applicando, per il 2023, il metodo ordinario di calcolo sui cinque anni invece che sui tre anni, tenendo conto delle entrate svalutate dall'ente, il FCDE risulta ampiamente sottostimato, come si evince dalla proiezione che segue:

FCDE 2023		2019*	2020*	2021*	2022	2023	media (%)	accanton.	residui finali 2023	FCDE
								(%)		
Titolo I residui		14.021.985,72	14.021.985,72	14.021.985,72	11.306.063,64	10.709.501,24				

Titolo I incassi (c/residui)	1.583.377,70	1.583.377,70	1.583.377,70	1.337.719,79	882.961,84				
Rapporto %	11,29	11,29	11,29	11,83	8,24	10,79	89,21	10.827.738,33	9.659.363,42
Titolo III residui	1.914.862,32	1.914.862,32	1.914.862,32	115.059,21	100.050,04				
Titolo III incassi (c/residui)	173.672,41	173.672,41	173.672,41	28.136,01	15.072,49				
Rapporto %	9,07	9,07	9,07	24,45	15,06	13,35	86,65	2.332.469,43	2.021.189,35
								TOTALE FCDE	11.680.552,77
								Differenza tra calcolo e quota Ente (euro 9.798.486,39)	1.882.066,38

Nota*: Per le annualità 2020 e 2021 l'ente ha fatto ricorso all'art. 107-bis del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-bis, d.l. n. 41/2021.

Tabella n. 5 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

Si aggiunga che il Comune, nell'anno 2023, ha ulteriormente escluso dai capitoli del Titolo III assoggettati al FCDE i seguenti:

- *Capitolo 344/3.02.02.01.004 Proventi sanzioni CDS;*
- *Capitolo 344/1 3.02.02.01.004 Ruoli su proventi sanzioni CDS.*

Tale operazione ha prodotto una inevitabile riduzione del FCDE finale, alterando ulteriormente il totale complessivo.

Anche se solo si considera il FCDE nel rendiconto 2023, come computato dall'ente, avvalendosi di un calcolo su base annua triennale e non quinquennale, **il differenziale che ne deriva è idoneo ad alterare in modo sostanziale la rappresentazione del risultato di amministrazione, celando di fatto una situazione contabile che, ove correttamente rappresentata, darebbe luogo all'emersione di un disavanzo.**

L'adeguata quantificazione del FCDE condiziona la veridicità del risultato di amministrazione, preservando l'ente da potenziali squilibri di cassa; per questo motivo, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, paragrafo 3.3) dispone che *“Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione”*.

La Sezione sottolinea, quindi, come sia necessario che la quantificazione del fondo avvenga conformemente alla disciplina vigente.

Sebbene il principio contabile applicato non predetermini le entrate di dubbia e difficile esazione, l'individuazione degli accertamenti di

entrata (e, di conseguenza, dei residui attivi) di dubbia e difficile esazione non può considerarsi libera, necessitando di congrua motivazione in ragione del tasso di riscossione registrato dalle singole tipologie di entrata in esercizi precedenti o di eventuali ulteriori elementi di fatto o di diritto noti all'ente (Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione n. 53/2021/PRSE).

La misura dell'accantonamento al FCDE risente dell'ampiezza del perimetro delle risorse individuate dall'ente per essere assoggettate al procedimento di svalutazione.

Quindi, è opportuno sottolineare l'importanza di effettuare un prudente apprezzamento delle entrate di dubbia e difficile esazione, alla stregua dell'art. 167 del TUEL e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (par. 3 e Appendice tecnica es. n. 5 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011). La "svalutazione" deve avere effetto sulla programmazione e previsione degli impieghi delle medesime entrate in termini di spesa, al fine di tutelare l'ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, finanziando obbligazioni passive perfezionate, scadute ed esigibili con entrate non disponibili (Corte costituzionale, sentenza n. 250 del 2013; Sezione delle Autonomie, delibere n. 14/2017/INPR e n. 4/2015/INPR).

L'assenza di una scrupolosa valutazione delle entrate da valutare e una non corretta stima del rischio connesso alla riscossione di tali entrate potrebbe, invero, tradursi in un pregiudizio per gli equilibri di bilancio e consentire di fatto l'assunzione di impegni di spesa privi di adeguata copertura.

Ciò posto, il Collegio richiama il Comune di Ginosa alla rigorosa applicazione dei principi contabili sopra richiamati e alla conseguente corretta determinazione del FCDE, al fine di assicurarne la sua adeguatezza e congruità.

Si sottolinea, altresì, l'importanza del ruolo dell'Organo di revisione, chiamato a verificare la congruità del fondo e ad assicurare, nell'ambito della propria attività di vigilanza, il pieno ed efficace rispetto dei principi

contabili.

Pertanto, come conseguenza dei rilievi sopra evidenziati, la Sezione raccomanda al Comune di Ginosa, **in occasione dell'approvazione dei prossimi documenti contabili e, soprattutto, del prossimo rendiconto di gestione (2025)**, di calcolare l'accantonamento al FCDE applicando correttamente i principi contabili come sopra richiamati e le norme vigenti in materia (d.lgs. n. 267/2000; par. 3 e es. n. 5 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011).

3.2. Fondo rischi contenziosi

Nei rendiconti esaminati il fondo contenzioso ha avuto la seguente evoluzione:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo rischi contenzioso	345.590,81	500.000,00	1.011.674,48	1.271.639,23	2.494.908,86	2.769.092,12
<i>Scostamento rispetto all'esercizio precedente</i>		154.409,19	511.674,48	259.964,75	1.223.269,63	274.183,26

Tabella n. 6 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

Con riferimento a tali accantonamenti l'Organo di revisione economico-finanziaria non ha attestato la congruità del fondo per l'intero quinquennio.

In sede istruttoria, è stato domandato all'ente di allegare l'elenco analitico relativo alla ricognizione del contenzioso pendente, riassumendo le relative informazioni in apposita tabella e di motivare l'accantonamento a *"Passività potenziali"* presente nell'Allegato A/1 *"Risultato di amministrazione – elenco risorse accantonate – Fondo contenzioso"* pari ad euro 600.000,00 nell'anno 2021, ad euro 1.200.000,00 nell'anno 2022 e ad euro 1.599.935,24 nell'anno 2023.

È stato anche chiesto di specificare se l'ente abbia stipulato contratti di assicurazione per responsabilità civile nei confronti dei terzi, indicando gli eventuali contenziosi coperti da franchigia.

L'ente ha riferito che *"(...) per l'esercizio 2019 non è possibile fornire il dettaglio delle percentuali di stima del rischio di soccombenza, in quanto la prima richiesta al Responsabile del Servizio Contenzioso per la formalizzazione dell'elenco analitico dei contenziosi in corso, comprensivo dell'indicazione del relativo grado di rischio, è stata inoltrata con nota dell'Ufficio Ragioneria in data 4 marzo 2021 (riferita*

all'esercizio 2020). Nell'allegata tabella Excel viene comunque presentato l'elenco dei contenziosi in corso al 31/12/2019 prodotta dal Responsabile del Servizio Contenzioso del Comune di Ginosa.”. Inoltre, “l'andamento altalenante dell'accantonamento al fondo contenzioso dipende dal fatto che, ogni anno al 31 dicembre, si ripete un calcolo puntuale e rigoroso. Il processo inizia con una nota del Responsabile del Servizio Finanziario, volta a predisporre il Rendiconto di Gestione, nella quale viene chiesto al Responsabile del Servizio Contenzioso di fornire una relazione aggiornata sullo stato di tutti i contenziosi in corso (fornita dallo studio Legale che supporta l'Ente). In base a queste informazioni, si determina infine l'entità del fondo da accantonare. (...). Il Responsabile del Servizio Contenzioso del Comune di Ginosa ha comunicato l'esistenza di contenziosi in corso che, alla data di predisposizione dei Rendiconti di Gestione, non erano ancora stati riportati dal legale dell'Ente. Tale circostanza ha determinato una lieve discrepanza nell'ammontare del fondo contenzioso relativo all'esercizio 2022. Al fine di mantenere un approccio prudenziale, l'Ufficio Ragioneria ha pertanto provveduto a stanziare, a titolo di accantonamento per passività potenziali, gli importi necessari per gli esercizi 2021, 2022 e 2023. Inoltre, le cause dinanzi al Tar ed al Consiglio di Stato quasi sempre riguardano la richiesta di annullamento di provvedimenti in materia edilizia o autorizzazioni commerciali e pertanto non vi è richiesta di pagamento di somme di denaro, di qui il valore “indeterminabile”. È raro che vi sia la condanna alle spese nei giudizi dinanzi al Tar e al Consiglio di Stato.”. Il Comune di Ginosa aggiunge che nel luglio 2024 ha stipulato “un contratto di assicurazione per responsabilità civile nei confronti di terzi e quindi copre solo i sinistri che si sono verificati dalla data della stipula”. Ne consegue che, come osservato dall'ente, il contratto non trova applicazione ai contenziosi oggetto della rilevazione. L'ente dichiara che non vi sono cause che implicano domande da risarcimento danno da RCT.

Dalla disamina della documentazione in atti, inclusi gli elenchi trasmessi dall'ente, emerge un quadro approssimativo del contenzioso pendente, che non permette di verificare la congruità e l'adeguatezza degli importi accantonati nei risultati di amministrazione del quinquennio in esame, visto che si evidenzia un rischio di soccombenza, per tutte le annualità, che

risulterebbe inferiore rispetto a quanto è stato accantonato - sembrerebbe prudenzialmente - a titolo di Fondo rischi contenzioso. Inoltre, rispetto agli accantonamenti per passività potenziali, l'ente non fornisce alcun riscontro alle richieste di chiarimenti ad esso indirizzate in sede istruttoria.

Il principio contabile applicato (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, par. 5.2, n. 3, lett. h), esige una verifica e, come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie (del. n. 14/2017/INPR), una specifica attestazione sulla congruità dell'accantonamento.

In ordine alla corretta determinazione del fondo, il ruolo dell'Organo di revisione è centrale visto che sul bilancio di previsione e sul rendiconto tale organo è tenuto a rilasciare un parere (art. 239, comma 1, lett. b 2) e 5), TUEL); inoltre, con specifico riferimento al fondo contenzioso, il principio contabile richiama espressamente la valutazione di congruità del fondo spettante allo stesso.

Il principio contabile par. 5.2., lett. h) dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 richiede espressamente all'Organo di revisione una verifica della congruità del fondo, al fine di consentire una corretta quantificazione di tale accantonamento *“funzionale a determinare correttamente la situazione di equilibrio o di disequilibrio dell'Ente, dal momento che nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'Ente è in disavanzo di amministrazione art.187 TUEL: di talché la sua violazione è in grado di “ridondare” sulla legittimità della spesa nonché dell'entrata, alterando, così, i saldi finali”* (Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 191/2023/VSG).

La giurisprudenza contabile (deliberazioni Sezione regionale di controllo per la Campania n. 125/2019/PRSP; Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 80/2020/PRSE; Sezione regionale di controllo per le Marche n. 40/2020/PRSP; Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 69/2020/PRSE), ha suddiviso le passività potenziali legate ai contenziosi pendenti in “probabili”, “possibili” e da “evento remoto”, sulla scorta dei seguenti criteri:

- passività “probabile”, propria di contenziosi con indice di rischio di soccombenza superiore al 50%, che impone un accantonamento almeno pari a

tal percentuale (è il caso dei giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l'avvocatura abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza);

- passività “possibile”, per contenziosi con un indice di rischio di soccombenza che oscilla tra il 10% e il 50%, che impone un accantonamento pari alla percentuale di rischio (il grado di avveramento dell'evento, in tal caso, è inferiore al probabile);

- passività da “evento remoto”, propria di contenziosi con probabilità di soccombenza inferiore al 10%, per i quali non si procede ad alcun accantonamento, in quanto l'evento generativo ha scarsissime possibilità di verificarsi.

Nel richiamare l'amministrazione a una corretta applicazione dei principi contabili come sopra richiamati secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, par. 5.2, n. 3, lett. h), e quanto già evidenziato con deliberazione n. 98/2020/PRSE, la Sezione **raccomanda** al Comune di Ginosa, **in occasione dell'approvazione dei prossimi documenti contabili e del prossimo rendiconto di gestione (2025)**, di calcolare correttamente l'accantonamento al Fondo contenzioso, svolgendo una precisa e puntuale cognizione dell'intero contenzioso pendente e delle passività potenziali, onde consentire di verificare la corretta misurazione e la congrua contabilizzazione del fondo in linea con i principi sopra richiamati.

3.3 Fondo perdite società partecipate

Gli approfondimenti istruttori danno conto di accantonamenti a carico dei risultati di amministrazione degli esercizi 2019-2023 di somme a titolo di “Fondo perdite società partecipate”, come da tabella seguente:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	84.491,84	180,86	3.071,47	3.071,47

Tabella n. 7 - Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

Da una ricostruzione effettuata d'ufficio, che tiene conto sia delle perdite di esercizio che delle perdite portate a nuovo delle società partecipate, gli accantonamenti disposti dall'ente risultano sottostimati nei rendiconti relativi agli esercizi 2018-2023, come rappresentato in tabella.

Risultato di esercizio	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CTP S.P.A.	- 97.704,00 €	257.796,00 €	- 2.839.801,00 €	531,00 €	- 100.452,00 €	624.069,00 €	3.164.262,00 €
perdita portato a nuovo				- 619.053,00 €	- 619.053,00 €	- 719.500,00 €	- 719.500,00 €
accantonamento dovuto Fondo perdite soc. partecipate		2.891,06 €	7.628,18 €	84.029,71 €	18.302,07 €	21.290,15 €	2.823,80 €
FARMACIA COMUNALE DI GINOSA S.R.L.	46.283,00 €	59.006,00 €	55.207,00 €	62.791,00 €	83.059,00 €	91.111,00 €	100.201,00 €
perdita portato a nuovo	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
accantonamento dovuto Fondo perdite soc. partecipate	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
G.A.L LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE S.C.R.L.	- 9.952,00 €	- 59.002,00 €	- 16.866,00 €	- 6.596,00 €	- 3.614,00 €	4.129,00 €	- 1.114,00
perdita portato a nuovo	- 30.457,00 €	- 40.409,00 €	- 99.411,00 €	- 116.277,00 €	- 122.873,00 €	- 126.487,00 €	- 122.180,00
accantonamento dovuto Fondo perdite soc. partecipate		1.014,27 €	2.723,86 €	3.185,99 €	3.366,72 €	3.465,74 €	3.378,26 €
TOTALE FONDO DOVUTO	- €	3.905,33 €	10.352,05 €	87.215,70 €	21.668,79 €	24.755,90 €	6.202,06 €
TOTALE FONDO ACCANTONATO		0	0	84.491,84 €	180,86 €	3.071,47 €	3.071,47 €
DIFFERENZA		3.905,33 €	10.352,05 €	2.723,86 €	21.487,93 €	21.684,43 €	3.130,50 €

Tabella n. 8 - Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sez. reg. controllo Puglia su dati Telemaco e BDAP

In sede di controdeduzioni, l'ente ha comunicato alla Sezione che *“eventuali rettifiche, per adeguare il fondo perdite società partecipate alle perdite portate a nuovo, saranno apportate nella predisposizione del risultato di amministrazione presunto 2025”*.

Nel prendere atto di quanto riferito dall'ente, la Sezione rileva che l'attività di rettifica dovrà risultare conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 21, d.lgs. n. 175/2016, oltre che tenere conto delle perdite non ripianate, ma portate a nuovo negli esercizi successivi a quelli in esame, la tabella sopra riportata risultando indicativa di una valutazione compiuta dalla Sezione rispetto agli esercizi considerati.

Nel ribadire quanto già esposto con la richiamata deliberazione n. 98/2020/PRSE relativa al rendiconto di gestione 2018, la Sezione rileva che un accantonamento sottostimato non conforme alla disciplina legislativa va

ad incidere sulla corretta rappresentazione del risultato di amministrazione, concedendo risorse libere all’azione amministrativa non corrispondenti alla realtà.

Pertanto, la Sezione raccomanda all’ente di calcolare correttamente gli accantonamenti al Fondo perdite società partecipate, in attuazione della disciplina contabile sopra richiamata.

3.4 Fondo garanzia debiti commerciali

L’art. 1, commi 859-866, legge 30 dicembre 2018, n. 145, istituisce, a partire dall’esercizio 2021, il Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) per *“sopperire alla incapacità dell’ente di coordinare l’assunzione di obbligazioni (legittimamente iscritte in bilancio) con la effettiva disponibilità della liquidità necessaria al loro pagamento alle scadenze di legge”* (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 78/2020).

In dettaglio, il comma 859 prevede: *“A partire dall’anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 [...], se il debito commerciale residuo, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell’esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 [...] se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”.

Quindi, il comma 862 dell’art. 1, l. n. 145/2018 dispone:

“Entro il 28 febbraio dell’esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all’esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di

amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluiscе nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente".*

Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri previsti dal comma 862, va applicata sugli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione e l'esclusione va intesa come riferita *"solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l'anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL"* (cfr. Sezione regionale controllo per la Campania deliberazione n. 4/2022/PAR). Alla luce dei principi richiamati, occorrerà defalcare dagli stanziamenti riguardanti la spesa per l'acquisizione di beni e servizi quegli stanziamenti correlati a risorse con specifico vincolo di destinazione.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 20/SEZAUT/2025/QMIG ha chiarito che il FGDC accantonato nel risultato di amministrazione *"è liberato, in sede di rendiconto, nell'esercizio immediatamente successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del co. 859 del medesimo art. 1».",* specificando che *"... si ha ragione di ritenere che anche in*

senso propriamente contabilistico, oltre che letterale, il FGDC possa essere “liberato” nel corso dell’esercizio successivo a quello in cui sono state rispettate le tempistiche di pagamento e, quindi, anche in sede di predisposizione del rendiconto dell’esercizio precedente, materialmente redatto nel corso dell’esercizio successivo”.

Ciò posto, e venendo al Comune di Ginosa, risulta un accantonamento al FGDC pari ad euro 94.562,85 nel risultato di amministrazione 2021 e pari ad euro 187.549,88 (94.562,85+92.986,03) nel risultato di amministrazione 2022.

Nel rendiconto 2023 il FGDC risulta pari a 0,00.

L’ente è stato invitato a trasmettere il calcolo per l’eventuale accantonamento di risorse correnti a titolo di “*fondo di garanzia debiti commerciali*” per il triennio in esame.

L’ente, nel riscontrare la richiesta, menziona le deliberazioni di Giunta comunale n. 38 del 24/02/2022, n. 42 del 28/02/2023 e n. 16 del 25/01/2024, con le quali ha quantificato l’accantonamento al FGDC, rispettivamente, per gli anni 2022, 2023 e 2024. Nulla viene comunicato per l’anno 2021.

Il Comune attesta anche che “*per ogni annualità il dato viene aggiornato in sede di rendiconto e in sede di quantificazione annuale (sul bilancio corrente, entro il 28/02/n, se n-1 non vengono rispettati i tempi di pagamento, ai sensi dell’art.1, comma 862 della Legge 30 dicembre 2018 n.145)*” e, in sede di ulteriore riscontro, trasmette le tabelle riepilogative comunicando che “*per la voce inerente agli importi dei debiti commerciali residui annuali sono stati inseriti sia quelli rilevati della PCC che quelli rivenienti della contabilità dell’Ente. L’elevata differenza 2019 e 2020 è stata successivamente ridotta a seguito di un lavoro di riallineamento tra lo stato dei documenti ricevuti e pagati della PCC e quello effettivo risultante dalla contabilità dell’Ente, sino al quasi completo allineamento registrato nel 2023*”.

I prospetti trasmessi dall’ente sono i seguenti:

DATI PER FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI 2021	
Debito commerciale residuo anno 2020 dalla PCC	€ 2.298.002,21
Debito commerciale residuo anno 2020 dalla contabilità dell’Ente	€ 794.041,52
Debito commerciale residuo anno 2019 dalla PCC	€ 3.495.781,70
Debito commerciale residuo anno 2019 dalla contabilità dell’Ente	€ 2.007.062,15
Totale fatture ricevute anno 2020	€ 10.261.214,65
Indicatore di ritardo anno 2020	23,13 gg

Stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi (Macroaggregato 1.3)	€ 13.807.387,33
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione ESCLUSI dall'importo sopra indicato (art. 1, comma 863, l. n. 145/2018)	€ 9.079.244,94
Ammontare del FGDC accantonato in sede di bilancio 2021	€ 94.562,85
Ammontare del FGDC accantonato in sede di rendiconto 2021	€ 94.562,85

DATI PER FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI 2022	
Debito commerciale residuo anno 2021 dalla PCC	€ 234.095,55
Debito commerciale residuo anno 2021 dalla contabilità dell'Ente	€ 532.170,83
Debito commerciale residuo anno 2020 dalla PCC	€ 2.298.002,21
Debito commerciale residuo anno 2020 dalla contabilità dell'Ente	€ 794.041,52
Totale fatture ricevute anno 2021	€ 14.101.035,81
Indicatore di ritardo anno 2021	1,89 gg
Stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi (Macroaggregato 1.3)	€ 15.677.384,34
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione ESCLUSI dall'importo sopra indicato (art. 1, comma 863, legge 145/2018)	€ 6.020.312,42
Ammontare del FGDC accantonato in sede di bilancio 2022	€ 96.570,72
Ammontare del FGDC accantonato in sede di rendiconto 2022	€ 187.548,88

DATI PER FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI 2023	
Debito commerciale residuo anno 2022 dalla PCC	€ 128.311,02
Debito commerciale residuo anno 2022 dalla contabilità dell'Ente	€ 510.141,44
Debito commerciale residuo anno 2021 dalla PCC	€ 234.095,55
Debito commerciale residuo anno 2021 dalla contabilità dell'Ente	€ 532.170,83
Totale fatture ricevute anno 2022	€ 13.441.932,83
Indicatore di ritardo anno 2022	5,57 gg (14 gg al momento della predisposizione del bilancio)
Stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi (Macroaggregato 1.3)	€ 18.048.340,65
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico	€ 8.878.390,23

vincolo di destinazione ESCLUSI dall'importo sopra indicato (art. 1, comma 863, legge 145/2018)	
Ammontare del FGDC accantonato in sede di bilancio 2023	€ 183.399,01
Ammontare del FGDC accantonato in sede di assestamento di bilancio 2023	€ 207.361,11
Ammontare del FGDC accantonato in sede di rendiconto 2023 (Indicatore di ritardo anno 2023 = - 2,43 gg)	€ 0,00

L'ente, per il calcolo del FGDC, ha utilizzato i dati della propria contabilità.

La normativa, però, non esonera l'ente dall'obbligo di allineamento dei dati contabili dell'ente con quelli della PCC ai fini del corretto calcolo dello stock del debito commerciale residuo e dell'indicatore sul ritardo dei pagamenti.

L'art. 9, comma 2, lettera a), del d.l. n. 152/2021, convertito con l. n. 233/2021 prevedeva solo limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860, di *"di elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile"*.

La facoltà prevista dalla norma non veniva estesa ai fini del calcolo dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti.

In merito alle "spese vincolate" escluse dal computo dell'ammontare del macroaggregato 103 negli anni 2021/2023, l'ente rappresenta che *"i dati riportanti le risorse con specifico vincolo di destinazione si riferiscono per la maggior parte ai trasferimenti correnti per l'ambito territoriale TA/1 gestito dal Comune di Ginosa"*.

Dai dati emersi in atti risulta comunque che le divergenze, per quanto rilevanti, riscontrabili tra i dati della contabilità dell'ente e i dati da PCC non impattano sui parametri incidenti sull'obbligo di accantonamento al FGDC.

Nel merito degli accantonamenti disposti, la Sezione rileva che il Comune di Ginosa correttamente costituiva il fondo nei risultati di amministrazione dei rendiconti 2021 e 2022 così come, per l'anno 2023, l'ente

correttamente prevedeva a bilancio di previsione il fondo, commisurato al ritardo dei pagamenti pari a n. 14 giorni (ritardo nel momento della predisposizione del bilancio), quindi effettuando un accantonamento pari al 2% della spesa per acquisto di beni e servizi al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Invece, a rendiconto 2023, registrando per lo stesso anno un indicatore di ritardo dei pagamenti definitivo pari a -2,43 giorni, l'ente provvedeva al completo svincolo del FGDC.

Lo svincolo del FGDC a rendiconto 2023, compiuto dall'ente, risulta conforme alla normativa, secondo i principi espressi dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 92/2025/QMIG.

La Sezione invita il Comune di Ginosa a proseguire nell'assicurare l'attendibilità dei dati comunicati dall'ente alla PCC da aggiornare e implementare continuamente.

3.6 Altri accantonamenti

In sede istruttoria è stato chiesto all'ente di fornire elementi di dettaglio sull'accantonamento presente all'Allegato A/1 *"Risultato di amministrazione - elenco risorse accantonate - Altri accantonamenti"* di euro 160.000,00 nell'anno 2021, euro 6.776,89 nell'anno 2022 ed euro 285.907,66 nell'anno 2023, per *"Fondo per spese in c/capitale"*.

L'ente ha riscontrato la richiesta, specificando di avere accantonato le somme citate con la finalità di finanziare specifiche spese in conto capitale, di cui ha trasmesso il dettaglio con l'elenco delle opere per le quali è stato applicato l'avanzo.

In ordine alle scelte contabili specificate dall'ente, la Sezione rileva la sussistenza di criticità.

Il principio contabile di cui all'Allegato n. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011, al par. 13.7 dispone: *"(...) le quote accantonate del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce sono analiticamente rappresentate nell'allegato a/1 al rendiconto, (...) con riferimento al fondo anticipazione di liquidità, al fondo perdite società partecipate di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e dall'articolo 1, commi 550 – 552, della legge n.147/2013, al fondo*

contenzioso, al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, al fondo garanzia debiti commerciali, al fondo obiettivi di finanza pubblica, agli accantonamenti effettuati dalle regioni per i residui perenti, e agli altri accantonamenti (...)" ; invece, "le quote vincolate del risultato di amministrazione sono analiticamente rappresentate nell'allegato a/2 al rendiconto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente, come definiti dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL e dai principi contabili applicati. (...)" .

Ne consegue che gli accantonamenti destinati a finanziare spese in conto capitale troverebbero la loro naturale collocazione nel prospetto A/2 del risultato di amministrazione, dunque, tra l'avanzo di amministrazione vincolato.

La Sezione prende atto dei chiarimenti resi dall'ente con le controdeduzioni trasmesse, invitando a un rigoroso rispetto dei principi contabili in tema di avanzo di amministrazione e somme vincolate, affinché ad ogni vincolo corrisponda una specifica definizione dell'entrata di bilancio e dell'uscita.

4. Vincoli

4.1. Vincoli derivanti dalla legge.

Dal prospetto A/2 allegato ai risultati di amministrazione riferiti al quinquennio 2019-2023 è emerso che l'ente ha vincolato, rispettivamente, le somma di euro 120.947,19, euro 192.383,94, euro 282.857,32, euro 164.217,39 ed euro 158.209,26 a titolo di "Fondo risorse contrattazione integrativa".

L'ente, invitato a relazionare in merito al vincolo in esame e a trasmettere copia della costituzione del fondo risorse decentrate per gli anni 2019-2023 e la sottoscrizione del contratto decentrato annuale, ha riferito: "(...) il Comune di Ginosa recentemente cerca di allineare i cicli della performance all'annualità corrente. Lo sfasamento temporale degli stessi cicli della performance non consente di liquidare prontamente i compensi al personale legati al risultato

(performance individuale, performance collettiva, progressioni economiche all'interno delle aree, retribuzione di risultato) che rappresentano una quota sostanziosa dello stesso fondo. Per tale finalità con determinazione n.350/RG del 14/02/2023 è stato affidato alla società Parsec 3.26 S.R.L. il servizio legato alla gestione del ciclo della performance mediante acquisto di un apposito software per la gestione della performance con affidamento biennale. Attualmente si è in fase di sperimentazione 2023/2024 per valutarne (di concerto con l'O.I.V. del Comune di Ginosa) gli impatti sullo stesso ciclo della performance”.

Con ulteriore richiesta istruttoria l'ente è stato invitato a trasmettere copia della determinazione n. 350/RG del 14/02/2023. È stata altresì reiterata la richiesta di ricevere copia delle costituzioni del fondo risorse decentrate per gli anni 2018-2023 e delle relative sottoscrizioni dei contratti decentrati annuali.

Dalla determinazione n. 350 del 14.02.2023, avente ad oggetto “*Acquisto Software Gestione Performance - Affidamento biennale alla Società PARSEC 3.26 S.R.L. mediante trattativa diretta sul Me.Pa.*”, si evince che il Comune di Ginosa ha affidato il servizio in oggetto per la gestione delle performance (comprensivo di software e assistenza nel processo di gestione della performance) alla società Persec 3.26 srl, attraverso una trattativa diretta all'interno del MEPA, per l'importo contrattuale complessivo di euro 28.792,00.

Dagli atti di costituzione del fondo risorse decentrate e dai contratti decentrati emerge che l'Ente ha sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2018 in data 4/02/2020, il Contratto Decentrato Integrativo per l'anno 2019 in data 20/10/2020, il Contratto Decentrato Integrativo per l'anno 2020 in data 17/12/2020, il Contratto Decentrato Integrativo per gli anni 2021 e 2022 in data 19/12/2022 e il Contratto Decentrato Integrativo per l'anno 2023 in data 29/12/2023.

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa è avvenuta

in data 27/11/2019 per l'anno 2019, in data 11/12/2020 per l'anno 2020, in data 15/12/2021 per l'anno 2021, in data 18/07/2022 per l'anno 2022 e in data 29/11/2023 per l'anno 2023.

Preso atto di quanto riferito dall'ente, la Sezione rileva la presenza di alcuni profili critici per il quinquennio 2019-2023 relativi al ritardo della sottoscrizione del contratto decentrato.

Il par. 5.2 del principio contabile All. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 indica che “*(...) Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. (...)"*

La Sezione, ritiene opportuno richiamare la sequenza temporale di tre passaggi essenziali e consequenziali necessari per una corretta gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata (Corte dei conti, sez. contro. Molise delibera n. 15/2018, Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale riguardo si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto dirigenziale di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'Organo di revisione, che ha una finalità (ricognitiva) tesa a quantificare l'esatto ammontare delle risorse convogliate nel Fondo e una finalità (costitutiva) tesa ad apporre uno specifico vincolo contabile di destinazione a tale stanziamento di risorse, onde renderle non impegnabili per altre finalità (Corte conti, sez. contr. Marche deliberazione n. 3/2024/PRSE; Corte conti, sez. contr. Veneto, deliberazione n. 263/2016/PAR; Corte conti, sez. contr. Friuli-Venezia Giulia, deliberazione n. 29/2018/PAR; Corte conti, sez. contr. Puglia, deliberazione n. 164/2012/PAR).

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.

La Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 20/2024/QMIG dell'11 novembre 2024 si è espressa nel senso che *“Nell'ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l'esercizio, tutte le risorse non utilizzate del fondo costituito e certificato, destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Per l'erogazione dei compensi dovuti in esito alla contrattazione stipulata oltre la fine dell'esercizio, l'impegno sarà assunto, anche in corso di esercizio provvisorio, ai sensi dell'articolo 187, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, a valere sulle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”*.

Tanto considerato, il Collegio evidenzia che, affinché la pianificazione degli obiettivi di *performance* possa allinearsi e raccordarsi con la programmazione finanziaria dell'ente (art. 4, comma 1, e 5, comma 1, d.lgs. n. 150/2009), la costituzione del Fondo risorse decentrate deve avvenire

tempestivamente e, preferibilmente, all'inizio dell'esercizio, cioè contestualmente alla definizione degli obiettivi di produttività ed efficienza, alla verifica del cui raggiungimento è subordinata la corresponsione della relativa quota parte del trattamento retributivo accessorio (artt. 40, comma 3-*bis* e 3-*quinquies*, 40-*bis*, comma 3, e 45, comma 3 e 3-*bis*, TUPI e artt. 18 e ss. d.lgs. n. 150/2009).

Quindi, la sottoscrizione dell'accordo integrativo deve essere tempestiva, in funzione della necessità di garantire la regolarità e la tempestività del procedimento ed il coerente raccordo, anche sotto il profilo temporale, tra il ciclo di gestione della *performance* e quello della programmazione finanziaria e di bilancio.

4.2. Vincoli derivanti da finanziamenti.

Dalla disamina dell'Allegato A/2 *"Risultato di amministrazione – elenco risorse vincolate – vincoli derivanti da finanziamenti"*, è emerso che il Comune di Ginosa ha vincolato quote per *"Prelievo importi mutui da conto Cassa DD.PP. (U.cap.2921)"*, ammontanti ad euro 3.323.394,28 nel 2019, euro 2.059.686,53 nel 2020, euro 339.998,64 nel 2021, euro 339.998,64 nel 2022 ed euro 699.550,03 nel 2023.

Invitato a fornire elementi conoscitivi di dettaglio e una situazione aggiornata dei mutui con residuo da pagare, rispetto a quanto già oggetto di inoltro alla Sezione nel riscontro istruttorio al rendiconto 2018 (su cui la Sezione si è espressa con la *Deliberazione n. 98/2020/PRSE*), l'ente ha riscontrato la richiesta specificando che i mutui *"risultano collegati ad opere collaudate, per cui i relativi residui disimpegnati sono confluiti nel risultato di amministrazione appositamente vincolato e sono in attesa di devoluzione per altre opere pubbliche"*. A tale riguardo l'ente ha comunicato di avere provveduto con deliberazione di Giunta comunale n.52 del 01/03/2024 ad *"una parziale devoluzione dei mutui posizione 6015659, 6024131 e 4545093 per complessivi € 450.000,00 per il progetto "Valorizzazione della gravina del casale – POR Puglia 2014-2020, Asse VI, Az.6.6, Sub.Az. 6.6a - Interventi per la tutela e la valorizzazione*

di aree di attrazione naturale – per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi – CUP: D36F19000010002". Inoltre, l'ente indica che "dall'applicazione al bilancio 2023/2025 di tale avanzo vincolato, permane nell'avanzo di amministrazione 2024 l'importo di €.249.550,03".

La Sezione prende atto dei chiarimenti resi dall'ente con le controdeduzioni trasmesse, invitando a un rigoroso rispetto dei principi contabili in tema di avanzo di amministrazione e somme vincolate, affinché ad ogni vincolo corrisponda una specifica definizione dell'entrata di bilancio e dell'uscita.

5. Gestione della liquidità

5.1. Andamento della cassa

Nel periodo in esame non sono emerse specifiche tensioni nella gestione della liquidità, ad esclusione dell'esercizio 2019, stante l'andamento positivo della cassa, con disponibilità liquide al 31 dicembre 2023 pari ad euro 6.041.961,46 e vincoli pari a euro 594.693,59.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cassa	1.656.976,44	178.038,81	5.002.818,31	2.198.609,87	5.458.294,28	6.041.961,46
di cui vincolata	365.121,03	242.546,86	67.921,41	135.471,56	598.801,36	594.693,59

Tabella n. 9 – Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. con trollo Puglia su dati BDAP

Le relazioni-questionario relative ai rendiconti di gestione 2021, 2022 e 2023 danno evidenza della corrispondenza tra il fondo cassa finale del conto del tesoriere e le risultanze delle scritture contabili dell'ente.

Dai pareri resi dall'Organo di revisione ai rendiconti 2019-2023 si evince l'evoluzione della cassa vincolata per il quinquennio in esame, come rappresentata in tabella:

Consistenza cassa vincolata	+/ -	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	€ 773.396,76	€ 365.121,03	€ 178.038,81	€ 67.921,41	€ 135.471,56	€ 598.801,36

Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa all'1.1	+	€ 25.845,36	€ 0,00	€ 64.508,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondi vincolati all'1.1	=	€ 799.242,12	€ 365.121,03	€ 242.546,86	€ 67.921,41	€ 135.471,56	€ 598.801,36
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	€ 4.473.839,66	€ 20.440,35	€ 0,00	€ 481.474,88	€ 829.549,69	€ 0,00
Decrementi per pagamenti vincolati	-	€ 4.907.960,75	€ 143.014,52	€ 174.625,45	€ 413.924,73	€ 366.219,89	€ 4.107,77
Fondi vincolati al 31.12	=	€ 365.121,03	€ 242.546,86	€ 67.921,41	€ 135.471,56	€ 598.801,36	€ 594.693,59
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa al 31.12	-	€ 0,00	€ 65.408,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	€ 365.121,03	€ 178.038,81	€ 67.921,41	€ 135.471,56	€ 598.801,36	€ 594.693,59

Tabella n.10 - Fonte: elaborazione Corte dei conti -Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP; relazioni Org. Rev.

Al fine di valutare le procedure generali seguite per la determinazione della cassa vincolata, il Comune di Ginosa è stato invitato a trasmettere i provvedimenti di determinazione della cassa vincolata all'1/01 degli esercizi 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.

L'Ente ha riscontrato la richiesta specificando che la cassa vincolata all'1/01 di ogni esercizio, viene riscontrata e accertata dal Collegio dei Revisori nella verifica di cassa del IV trimestre di ogni anno; lo stesso importo viene poi approvato quale contenuto della situazione di cassa con l'approvazione dei rendiconti di gestione, sul quale risulta espressosi lo stesso Collegio dei Revisori.

Dunque, non risultano adottate le determinazioni del Dirigente Servizi Finanziari per la quantificazione della cassa vincolata, l'ente avendo richiamato in sede istruttoria le specifiche attestazioni dell'Organo di revisione sulla quantificazione della cassa vincolata del quinquennio 2019-2023.

Quanto alla composizione della cassa vincolata il Comune ha riportato i dati aggiornati e dettagliati della cassa vincolata al 31/12/2024 distinti per capitoli di spesa e di entrata, certificati dal Collegio dei Revisori con proprio

verbale n. 2 del 06/02/2025 *“Verifica ordinaria trimestrale di cassa”* relativa al IV trimestre 2024, pari ad €.217.400,39, integrati con il dettaglio della codifica dei capitoli di entrata e uscita, e con la descrizione degli stessi.

Sulla base dei dati disponibili e di quanto comunicato dall’ente, la cassa vincolata viene movimentata solo per specifiche tipologie di entrate e spese, come ad esempio per il PNRR e il sociale.

La Sezione rileva criticità nella gestione di cassa nonché nella quantificazione e movimentazione della cassa vincolata.

In ordine alla ricognizione della cassa di competenza del Responsabile del Servizio finanziario, il paragrafo 10.6 del principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 ha previsto l’obbligo per il responsabile finanziario di effettuare la ricognizione delle giacenze di cassa vincolate soltanto con riferimento al 1° gennaio 2015, ossia in occasione del passaggio al nuovo regime di contabilità armonizzata.

La giurisprudenza contabile in diverse occasioni ha indicato come la ricognizione vada compiuta anche successivamente, sia in occasione delle verifiche ordinarie e straordinarie di cassa che l’organo di revisione è tenuto ad effettuare con la periodicità prevista dall’art. 223 TUEL sia alla chiusura dell’esercizio, stante la necessità di verificare la concordanza delle risultanze della contabilità dell’ente con quella del Tesoriere comunale, per cui l’adozione della determinazione relativa alla quantificazione della cassa vincolata *“(...) va compiuta di anno in anno, allo scopo di facilitare le operazioni del Tesoriere nell’utilizzo della cassa vincolata; diversamente, risulta alquanto problematico ricostruire puntualmente la consistenza dei fondi vincolati e verificare il costante rispetto dei limiti di cui agli art. 195 e 222 T.U.E.L.”* (cfr. deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Calabria n. 113/2021; deliberazioni della Sezione di controllo per le Marche n. 35 e 155 del 2023 e n. 13/2024).

Posto ciò, il Collegio prende atto dei dati forniti dall’ente per il quinquennio 2019-2023, raccomandando al Comune di Ginosa di operare una costante valutazione sulla quantificazione della cassa vincolata secondo i principi contabili sopra richiamati ed una puntuale ricostruzione dei vincoli.

5.2. Anticipazione di tesoreria

L'ente ha fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria negli anni 2018-2020, come da tabella che segue:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	12.399.415,71	12.568.558,26	4.444.165,29	0,00	0,00	0,00
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 TUEL	0,00	64.508,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	345,00	218,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata	2.954.142,1	2.659.509,25	2.238.501,23	0,00	0,00	0,00
Importo anticipazione non restituita al 31/12 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	0,00	0,00	24.678,47	0,00	0,00	0,00

*Verificare la corrispondenza tra l'antípicio di tesoreria non restituito e il residuo passivo relativo a titolo V spesa

Tabella n. 11- Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati Questionari

Le anticipazioni di tesoreria, cui l'ente ha fatto ricorso negli esercizi considerati, risultano interamente restituite.

Quanto all'anno 2019, la Relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2019 dà conto dell'acquisizione di risorse a titolo di anticipazione di liquidità dalla Cassa Depositi e Prestiti per complessivi euro 1.078.560,47, ai sensi della l. n. 145/2018 (art. 1, commi da 849 a 857), *“come da contratto stipulato in data 19/03/2019 rapporto nr. 6052727”*.

La somma risulta interamente restituita.

Invitato a fornire chiarimenti, l'ente riferisce: *“il Comune di Ginosa ha richiesto risorse a titolo di anticipazione di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti per complessivi euro 1.078.560,47, ai sensi della L. 145/2018, art. 1, commi da 849 a 857, come da contratto stipulato in data 19/03/2019 rapporto nr. 6052727, per consentire il pagamento di determinate fatture scadute. Tali fatture sono state selezionate dalla piattaforma PCC. Sicuramente l'obiettivo principale era quello di accelerare i pagamenti delle fatture scadute, in un periodo di affanno finanziario dell'Ente. Come riportato nella Deliberazione del Consiglio comunale n.2 del 21/02/2019, la scelta del ricorso anche all'anticipazione di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti è dovuto “alla convenienza delle condizioni offerte da Cassa DD.PP., principale istituto finanziatore degli Enti Pubblici, tenuto conto dei costi inferiori previsti in termini di tasso d'interesse a fronte del 4,50% dello spread aggiuntivo all'Euribor a tre mesi applicato sull'anticipazione di*

tesoreria. Per l'anticipazione di tesoreria complessiva concessa nel corso dell'esercizio 2019, il Comune di Ginosa ha sostenuto la spesa di €.32.900,36 a titolo di interessi. Per l'anticipazione complessiva concessa dalla cassa DDPP nel corso dell'esercizio 2019, il Comune di Ginosa ha sostenuto la spesa di €.4.905,05 a titolo di interessi".

La Sezione richiama l'ente a limitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria, che deve per sua natura rappresentare un'operazione eccezionale utilizzata per il superamento di crisi di liquidità meramente temporanee e non rientrare nell'ambito dell'ordinaria attività gestionale trasformandolo in un mezzo "fisiologico" per il pagamento delle spese.

Il ricorso costante e consistente all'anticipazione di tesoreria (art. 222 del TUEL), costituisce sintomo di una crescente difficoltà economico-finanziaria dell'ente suscettibile di impatto negativo sull'equilibrio di bilancio nel momento in cui cessa di adempiere alla propria fisiologica funzione di strumento di gestione di sporadici disallineamenti fra entrate e spese e inizia, invece, ad essere utilizzata in modo continuativo nel corso dell'esercizio, per importi sempre crescenti e con difficoltà di integrale restituzione al termine dello stesso.

Quest'ultima evenienza costituisce, infatti, il più importante sintomo della trasformazione dell'anticipazione di tesoreria da strumento di gestione della liquidità a strumento improprio di finanziamento dell'ente: se l'anticipazione utilizzata non viene integralmente restituita, l'ente riceve, nella sostanza, un finanziamento dal tesoriere, in contrasto con le norme che regolano l'indebitamento degli enti pubblici e le finalità dello stesso (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Veneto, deliberazione n. 41/2025/PRSE).

6. Riscossioni, recupero evasione fiscale

6.1. Andamento delle riscossioni

In fase istruttoria è stata condotta una verifica sulla capacità di riscossione dell'ente nel quinquennio 2019-2023.

Di seguito si riportano i dati percentuali rilevati:

% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/(Accertamenti + residui definitivi iniziali)			% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/Accertamenti di competenza			% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali		
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020

53,52	48,6	49,88	77,6	77,33	84,4	19,67	13,41	18,18
-------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	-------

% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/(Accertamenti + residui definitivi iniziali)			% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/Accertamenti di competenza			% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali		
2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
42,87	46,22	45,29	69,2	72,49	70,16	19,14	24,68	24,07

Tabella n. 12 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

L'indice di riscossione complessiva, pari al 53,52 per cento nel 2018, registra oscillazioni in aumento e in diminuzione fino al 2023, attestandosi per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 al di sotto del valore-soglia previsto (47%) per il correlato parametro di deficitarietà strutturale di cui al d.m. 28 dicembre 2018.

In sede di riscontro istruttorio riferito al rendiconto 2018, l'ente aveva reso noto che *“l'attività svolta dal settore tributi nell'anno 2019 e inizio 2020 è consistito nell'efficientare l'archivio delle posizioni pregresse, mediante la lavorazione dei dati derivanti dalle istanze di riesame per autotutela riferite agli avvisi di accertamenti notificati per le annualità 2012-2013 e 2014. Detto lavoro ha portato ad una riduzione del numero degli avvisi ma soprattutto alla riduzione della percentuale di errore degli stessi passata dal 57% del 2018 al 7% attuale, situazione che consente di notificare accertamenti esecutivi precisi ed efficaci per la successiva fase della riscossione. Gli interventi assunti per velocizzare ed incrementare la riscossione constano nella revisione dei regolamenti tributi obsoleti, nella introduzione in pianta stabile di rateazioni e ravvedimenti operosi per ogni entrata comunale e nella prossima implementazione di un supporto all'ufficio tributi per incrementare le azioni antielusione ed evasione, nonché nell'affiancamento del concessionario della riscossione per alcune azioni. A tal fine a breve verrà pubblicata la nuova gara per riformulare il rapporto con il Concessionario dei tributi e per riorganizzare gli sportelli”.*

Dunque, con la deliberazione n. 98/2020/PRSE la Sezione aveva invitato il Comune di Ginosa ad attuare tutte le iniziative necessarie ad assicurare il tempestivo e puntuale introito delle sue risorse.

In sede di nuova istruttoria è stato chiesto al Comune di Ginosa di fornire aggiornamenti sulle azioni intraprese per potenziare la riscossione, e argomentare circa eventuali ulteriori misure programmate e/o attivate ai fini

del miglioramento dell'attività di riscossione e del superamento della riscontrata criticità sul punto.

L'ente ha riscontrato la richiesta istruttoria fornendo diverse informazioni sulle azioni intraprese e dichiarando:

“- Dal 01/11/2023 e per la durata di cinque anni, in seguito alla conclusione della procedura di gara, questo Ente ha affidato la riscossione coattiva dei propri tributi alla società SO.G.E.T. Spa oltre che la riscossione ordinaria e coattiva degli ex Tributi Minori (DPA, ICP e TOSAP), attuale Canone Unico Patrimoniale;

- L'Ufficio Tributi ha continuato in maniera costante il lavoro già intrapreso di efficientamento della banca dati attraverso la quale si sono moderatamente ridotti i tempi per la verifica e produzione degli avvisi di accertamento in scadenza ed allo stesso tempo si è ulteriormente ridotta la percentuale di avvisi di accertamento annullati anche per l'effetto dell'ingresso di un ulteriore risorsa umana in forza all'Ufficio;

- Con Delibera di C.C. n. 67 del 27/07/2023 questo Ente ha adottato il Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17bis del D.L. n. 34/2023, convertito dalla L n. 56/2023;

- A partire dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi nel 2023 relativi all'anno di imposta 2018, l'Ufficio Tributi ha adottato il servizio Notifiche Digitali (SEND) realizzato da PagoPA SPA, grazie al quale, il contribuente ha la possibilità di ricevere, gestire, controllare e conservare le comunicazioni a valore legale ricevute, accedendo alla piattaforma SEND. Tale procedura di notifica è stata introdotta e disciplinata dall'art. 26 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 120 dell'11/09/2020; inoltre, i provvedimenti di accertamento sono corredati del modello di pagamento PagoPA che ha permesso all'Ente il miglioramento della riscossione evitando la problematica degli erronei versamenti effettuati dagli operatori finanziari in sede di riversamento agli enti competenti; tale casistica è ancora rilevante per i pagamenti ordinari e tutto ciò comporta per l'Ufficio l'emissione di avvisi di accertamento che seppur annullati consentono il rientro di somme correttamente pagate dai contribuenti nell'anno di imposta dovuto oltre che notevole dispendio di energie e lavoro per far comprendere a questi la necessità di attivare le procedure di correzione da parte degli operatori finanziari per i modelli di pagamento (F24) ricevuti in pagamento

ed erroneamente attribuiti ad altri enti in fase di trasmissione dei pagamenti;

- L’Ufficio ritiene opportuno continuare con le attività già intraprese in quanto l’efficientamento della banca dati costante e continuo è necessario per fornire un migliore servizio ai contribuenti oltre che migliorare la riscossione dei propri tributi”.

La Sezione prende atto delle azioni intraprese dall’ente nel 2023 ai fini dell’implementazione della capacità di riscossione, anche attraverso l’accelerazione delle procedure di riscossione, ma si riserva di verificarne l’efficacia e l’effettività nel corso dei prossimi cicli di controllo, allo stato non risultando idonee ad impattare sugli esercizi in esame.

6.2. Andamento delle riscossioni sulle attività di recupero evasione fiscale

Quanto agli accertamenti e alle riscossioni delle entrate da recupero evasione tributaria, l’ente ha riportato nei questionari l’evoluzione dell’andamento delle riscossioni sulle attività di recupero dell’evasione fiscale, come da tabelle:

		Rendiconto 2019			Rendiconto 2020		
RECUPERO EVASIONE		Accertamenti	Riscossioni	Capacità di riscossione %	Accertamenti	Riscossioni	Capacità di riscossione %
IMU/TASI		1.503.809,03	283.167,98	18,83	2.173.381,96	150.288,71	6,91
TARSU/TIA/TARES/TOSAP		1.404.678,22	58.662,05	4,18	5.299.577,87	435.016,23	8,21
COSAP/TOSAP		135.862,00	18.618,61	13,70	546.267,57	59.200,91	0,00
Altri tributi		176.326,10	4.841,24	2,75	72.775,35	9.712,28	0,00
Totale		3.220.675,35	365.289,88	11,34	8.092.002,75	654.218,13	6,97

Tabella n- 13 – Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati dei questionari 2019-2020

	Rendiconto 2021			Rendiconto 2022			Rendiconto 2023		
RECUPERO EVASIONE	Accertamenti	Riscossioni	Capacità di riscossione %	Accertamenti	Riscossioni	Capacità di riscossione %	Accertamenti	Riscossioni	Capacità di riscossione %
IMU/TASI	6.362.621,66	655.213,75	10,30	5.823.093,03	1087327,57	18,67	5.711.206,62	816.352,77	14,29
TARSU/TIA/TARES/TOSAP	5.231.162,71	609.258,96	11,65	5.010.400,41	346.069,62	6,91	4.634.950,40	230.803,80	4,98
COSAP/TOSAP	610.793,07	42.951,86	7,03	565.998,21	62.141,62	10,98	503.856,59	32.671,37	6,48
Altri tributi	69.318,72	37.280,93	53,78	1.793.885,19	102.680,97	5,72	1.728.458,01	72.793,18	4,21

Totale	12.273.896,16	1.344.705,50	10.96	13.193.376,84	1.598.219,78	12,11	12.578.471,62	1.152.621,12	9,16
--------	---------------	--------------	-------	---------------	--------------	-------	---------------	--------------	------

Tabella n.14 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati dei questionari su rendiconti 2021-2023

Al fine di pervenire ad un quadro completo e aggiornato della situazione, è stato chiesto all’ente di trasmettere i dati relativi al recupero dell’evasione tributaria (importi totali dei ruoli; numero degli avvisi di accertamento; avvisi definitivi, annullati e non consegnati per irreperibilità o altro), fornendo ogni ulteriore elemento informativo utile al riguardo.

In sede di riscontro istruttorio, l’ente non ha trasmesso la documentazione richiesta, ma ha fornito una tabella riepilogativa “*riportante i dati dei ruoli e avvisi contenuti nel bilancio 2022*” e una seconda tabella che ha riassunto in parte la prima, specificando l’anno dell’approvazione del ruolo.

Il Collegio prende atto delle informazioni trasmesse dal Comune per il solo anno 2022, dovendo tuttavia accertare il mancato riscontro per gli altri anni oggetto di controllo e l’errata quantificazione degli accertamenti delle entrate tributarie, non coincidenti con i dati BDAP.

Dunque, constatando un errato *modus operandi*, non conforme alla normativa e ai principi contabili, non è possibile apprezzare una riscossione ottimale dei tributi.

Le percentuali di riscossione risultano esigue per l’intero quinquennio.

La riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie costituisce un’attività di primaria importanza per l’ente locale. Lo stesso dicasì per l’attività di contrasto all’evasione tributaria, necessaria al recupero di preziose risorse finanziarie che consentono da un lato di non elevare ulteriormente la pressione fiscale a livello locale, dall’altro di evitare problemi di liquidità e danni erariali legati alla prescrizione di crediti tributari (deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 136/2024/PRSE).

Un’efficiente e ordinata attività di riscossione consente all’ente una maggiore disponibilità di risorse, utili ad erogare migliori e maggiori servizi alla comunità amministrata, garantendo, allo stesso tempo, una più proficua programmazione finanziaria (deliberazione della Sezione regionale di controllo

per la Lombardia, n. 334/2019/PRSE).

La Corte costituzionale (sentenza n. 184 del 2016; sentenze n. 247 e n. 80 del 2017; sentenza n. 51/2019), in più occasioni, ha evidenziato come una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate sia elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come *bene pubblico funzionale* “*alla valorizzazione della democrazia rappresentativa*”.

La Sezione, pertanto, raccomanda all’ente l’adozione di ogni necessaria misura organizzativa che sia funzionale a migliorare concretamente ed efficacemente la propria capacità di riscossione, anche al fine di evitare che i propri crediti, col tempo, diventino inesigibili e/o di difficile esazione.

7. Gestione dei residui

7.1. Residui attivi

I residui attivi conservati a fine esercizio 2023 risultano in diminuzione rispetto all’esercizio 2021 essendo pari a euro 28.874.963,91 (da euro 34.827.062,01 nel 2019, euro 31.074.554,17 nel 2020, euro 32.407.473,29 nel 2021 a euro 31.239.686,39 nel 2022).

Si riporta a seguire la tabella dell’anzianità dei residui attivi, come da questionario al rendiconto 2023 Sezione II – Dati contabili:

	Esercizi Precedenti	2020	2021	2022	2023	Totali
Titolo I	5.409.119,89 €	632.294,12 €	1.046.552,20 €	781.993,91 €	2.957.778,21 €	10.827.738,33 €
Titolo II	1.712.758,25 €	529.373,89 €	887.421,70 €	1.750.409,41 €	3.049.829,95 €	7.929.793,20 €
Titolo III	1.392.178,78 €	102.348,03 €	158.258,06 €	129.844,65 €	549.839,91 €	2.332.469,43 €
Titolo IV	3.721.831,77 €	33.768,00 €	1.000.000,00 €	618.566,23 €	1.387.475,36 €	6.761.641,36 €
Titolo V	1.001.532,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.001.532,45 €
Titolo VI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titolo VII	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titolo IX	5.920,46 €	0,00 €	2.101,66 €	8.570,15 €	5.196,87 €	21.789,14 €
Totali	13.243.341,60 €	1.297.784,04 €	3.094.333,62 €	3.289.384,35 €	7.950.120,30 €	28.874.963,91 €

Tabella n. 15 - Fonte: Questionario al rendiconto 2023 SEZIONE II - DATI CONTABILI: Risultati della Gestione Finanziaria.

L’indice di movimentazione dei residui attivi nel quinquennio 2019-2023 è rappresentato nella seguente tabella relativa alla gestione dei residui attivi:

Gestione delle entrate - Gestione residui (quinquennio 2019-2023)					
Comune di Ginosa	Residui attivi al 01/01/ (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% di riscossione sui residui al 01/01	Riaccertamento dei residui (R)	Residui da riportare al 31/12/
Totale generale delle entrate (2019)	32.835.118,9	4.401.689,05	13,41%	-2.726.237,14	25.707.192,71
Totale generale delle entrate (2020)	34.827.062,01	6.331.603,71	18,18%	-2.409.859,36	26.085.598,94
Totale generale delle entrate (2021)	31.074.554,17	5.948.804,24	19,14%	-1.344.182,27	23.781.567,66
Totale generale delle entrate (2022)	32.407.473,29	7.998.347,67	24,68%	-479.025,81	23.930.099,81
Totale generale delle entrate (anno 2023)	31.239.686,39	7.519.639,83	24,07%	-2.795.202,95	20.924.843,61

Tabella n. 16 - Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sez. reg. controllo Puglia

Si evidenzia un andamento in lieve aumento dell'indice di riscossione dei residui che passa dal 13,41% nel 2019, al 18,18% nel 2020, al 19,41% nel 2021, al 24,68% nel 2022 e al 24,07% nel 2023, comunque indicativo delle difficoltà dell'ente nella riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti.

In riferimento alla delibera della Giunta comunale n. 63 del 14/03/2024 di riaccertamento dei residui al 31/12/2023, in sede istruttoria, è stato chiesto all'ente di relazionare in merito ai residui attivi eliminati, pari ad euro 3.053.410,31, di fornire elementi conoscitivi circa i residui attivi presenti al Titolo V "Entrate da riduzione di attività finanziarie", per euro 1.001.532,45 risalenti all'anno 2016 e di motivare la permanenza dei residui vetusti al 31.12.2023.

Il Comune di Ginosa ha riscontrato la richiesta trasmettendo l'elenco dei residui eliminati pari ad euro 3.053.410,31, completo delle motivazioni dei responsabili dei settori, dal quale però, non è stato possibile evincere l'anno di riferimento dei residui stessi.

Gli stralci si riferiscono per euro 1.977.176,47 al Titolo I delle entrate, per euro 212.358,68 al Titolo II, per euro 369.119,35 al Titolo III, per euro 489.440,71 al Titolo IV e per euro 3.515,10 (dato BDAP euro 4.358,22) al Titolo IX.

Nulla viene riferito circa la scelta di eliminare tali residui in sede di rendiconto 2023 e non negli anni precedenti.

Quanto ai residui attivi del Titolo V "Entrate da riduzione di attività finanziarie" pari ad euro 1.001.532,45, risalenti al 2016, l'ente chiarisce che "si

riferiscono all'accertamento, per l'intero importo dei mutui con Cassa DDPP, quali somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito bancario vincolato”.

In riferimento ai residui vetusti al 31/12/2023, l'ente comunica che “*ha provveduto con il rendiconto di gestione 2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.7 del 29/04/2025, alla cancellazione degli stessi*”; tuttavia, dalla Relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2024 si evince che lo stralcio è stato effettuato in misura parziale, per la quota di euro 1.085.423,22, rispetto al totale dei residui attivi riferiti agli anni 2019 e precedenti che, al 31/12/2024, ammontano ad euro 9.921.017,00.

La Sezione ribadisce quanto già evidenziato con deliberazione n. 98/2020/PRSE: “*la presenza di una mole eccessiva di crediti non riscossi integra una criticità per gli equilibri di bilancio; infatti, un cospicuo importo di residui attivi, oltre ad incidere negativamente sulla situazione di cassa, inquina la trasparente determinazione della gestione di competenza e del risultato d'amministrazione*”.

La Sezione non può che ribadire come una scrupolosa attività di riaccertamento dei residui attivi possa indirettamente fornire maggiore certezza sulla quantificazione del FCDE, dovendosi anche valutare la possibilità di iscrivere nello stato patrimoniale, secondo quanto previsto dall'art. 230 del TUEL, i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

7.2. Residui passivi

Quanto ai residui passivi l'analisi sull'anzianità dei residui conservati in contabilità al termine dell'esercizio 2023, pari ad euro 12.389.545,40, mostra che gli importi più rilevanti, riferiti a residui passivi vetusti, attengono principalmente ai titoli I e II, così come risulta dalla tabella dell'anzianità dei residui passivi sottostante:

	Esercizi Precedenti	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo I	544.897,72 €	178.131,04 €	750.530,90 €	1.217.618,85 €	4.802.092,31 €	7.493.270,82 €
Titolo II	2.857.461,79 €	33.763,43 €	1.074.942,05 €	43.240,81 €	763.950,06 €	4.773.358,14 €
Titolo III	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titolo IV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Titolo V	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titolo VII	47.037,70 €	1.697,38 €	22.830,35 €	20.193,64 €	31.157,37 €	122.916,44 €
Totali	3.449.397,21 €	213.591,85 €	1.848.303,30 €	1.281.053,30 €	5.597.199,74 €	12.389.545,40 €

Tabella n. 17 - Fonte: Questionario al rendiconto 2023 SEZIONE II - DATI CONTABILI: Risultati della Gestione Finanziaria.

Come di seguito dimostrato in tabella, si registra un andamento altalenante dell'indice di movimentazione dei residui passivi, che passa dal 40,50% nel 2019, al 44,18% nel 2020, 52,03% nel 2021 al 43,32% nel 2022 e al 50,29% nel 2023:

Gestione delle spese - Gestione residui (triennio 2019-2023)					
Comune di Ginosa	Residui passivi al 01/01/ (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	% pagamenti su residui al 01/01	Riacertamenti residui (R)	Residui da riportare al 31/12/
Totale generale delle spese (2019)	22.661.879,77	9.199.582,64	40,59%	-4.280.021,83	9.182.275,3
Totale generale delle spese (2020)	17.042.785,97	7.529.571,24	44,18%	-780.732,84	8.732.481,89
Totale generale delle spese (2021)	16.014.475,07	8.332.586,37	52,03%	-1.185.981,4	6.495.907,3
Totale generale delle spese (2022)	13.644.021,87	5.911.571,42	43,32%	-847.748,46	6.884.701,99
Totale generale delle spese (2023)	14.144.870,86	7.113.782,4	50,29%	-238.742,8	6.792.345,66

Tabella n. 18- Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sez.reg. di controllo Puglia

In sede istruttoria è stato chiesto all'ente di fornire:

- gli elementi che incidono sulla limitata capacità di movimentazione dei residui passivi;
- le iniziative adottate al fine di incrementarne lo smaltimento dei medesimi ed evitare di generare nuovi residui, così da garantire il corretto e tempestivo rispetto delle procedure di spesa;
- le motivazioni della permanenza dei residui con anzianità superiore a tre anni, di cui all'allegato "residui da conservare" inserito in BDAP per l'anno 2023;
- le motivazioni dell'eliminazione di residui passivi per euro 1.299.665,93, con il dettaglio per capitolo di spesa.

L'ente in sede di riscontro ha trasmesso l'elenco dei residui passivi

eliminati, con la relativa motivazione, dal quale però non è stato possibile evincere l'anno di riferimento dei residui stessi.

Il Comune chiarisce che *“per quanto concerne i residui passivi al termine dell'esercizio 2023, pari ad €.12.389.545,40, essi si riferiscono a debiti che il Comune di Ginosa ha contratto nelle precedenti annualità, per i quali è in corso un lavoro di monitoraggio mirato al miglioramento dei tempi e delle procedure di pagamento. A conferma di ciò si evidenzia il dato dei residui passivi al termine dell'esercizio 2024, pari ad €.11.350.552,28. In sede di riaccertamento ordinario dei residui, nello specifico nelle disposizioni dei Responsabili di Settore inerenti alla riconoscenza dei residui al 31/12, vengono considerate le ragioni sulla conservazione anche dei residui passivi, considerando le ragioni sul mantenimento degli stessi correlate anche ad eventuali prescrizioni di Legge”.*

Nel prendere atto della risposta non soddisfacente espressa dall'ente e nel riportarsi a quanto previsto al par.9.1 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, si richiama la giurisprudenza contabile secondo cui *“per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione”* (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR).

La Sezione, nel ribadire quanto già affermato con *deliberazione n. 98/2020/PRSE*, invita il Comune di Ginosa ad espletare una rigorosa attività diretta all'incremento della riscossione e al tempestivo smaltimento dei residui passivi, richiamando l'attenzione sull'esigenza di effettuare un'attenta verifica delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo le partite contabili per le quali la riscossione/il pagamento possano essere previsti con un ragionevole grado di certezza, operando quindi un controllo sostanziale e non meramente formale.

8. Tempestività dei pagamenti

L'indice di tempestività di pagamento del Comune di Ginosa,

confermato in sede di verifica istruttoria, presenta la seguente evoluzione:

	2019	2020	2021	2022	2023
ITP	106,87	45,94	2,4	9,81	0,62
Pagamenti posteriori alla scadenza	11.292.710,10	9.558.165,13	6.629.410,23	5.580.961,77	3.805.044,36

Tabella n. 19 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati dei questionari

In tutti gli esercizi finanziari esaminati sono presenti valori positivi dell'ITP che, secondo le modalità di calcolo del suddetto indicatore, evidenziano i giorni di ritardo nel pagamento ai fornitori.

La direttiva europea n. 2011/7/UE in materia di pagamenti dei debiti commerciali, recepita, a livello nazionale, con il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, che ha modificato il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le fatture commerciali entro 30 giorni dalla data di ricevimento; fanno eccezione gli enti del servizio sanitario nazionale e le transazioni commerciali per le quali è consentita una scadenza superiore in ragione della particolare natura del contratto o di talune sue caratteristiche; in ogni caso, il termine di scadenza non può superare il limite massimo di 60 giorni.

Con deliberazione n. 98/2020/PRSE la Sezione aveva segnalato anche che *“prassi non orientate al rigoroso rispetto delle scadenze di pagamento possono costituire fonte di responsabilità amministrativa a carico dei funzionari coinvolti. Come ricordato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione n. 4/2015/INPR), il d.lgs. 118/2011 ha accentuato la responsabilità di dirigenti e preposti ai servizi nell’assunzione degli impegni di spesa, che devono necessariamente considerare i correlati tempi di pagamento; sul punto viene in rilievo l’art. 183, comma 8, TUEL che, pur senza adottare un bilancio di cassa, impone che, al momento dell’assunzione di un impegno di spesa, sia accertata la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare”*.

Il Collegio ritiene opportuno invitare l'Amministrazione comunale a proseguire nell'attento monitoraggio delle tempistiche di pagamento,

rilevando che il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni assunte dagli enti rappresenta un elemento fondamentale nell'ottica di una sana e prudente gestione del bilancio (Corte conti, sez. contr. Marche, del. n. 145/2024/PRSE).

La tempestività dei pagamenti risulta essenziale nei rapporti tra P.A. e imprese: il tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie evita la formazione di ingenti masse debitorie scadute e non onorate nonché l'aggravio, per i bilanci degli enti, di interessi e spese legali soprattutto quando ricorrono i presupposti che impongono il pagamento di interessi moratori (Corte conti, sez. contr. Calabria, del. n. 113/2021/PRSP; Corte conti, sez. contr. Liguria, del. n. 2/2021/PRSP).

Il monitoraggio dei tempi di pagamento ha assunto grande rilevanza anche nell'orizzonte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Italia che definisce, oltre ad un ampio programma di investimenti, un pacchetto di riforme cosiddette "abilitanti": in tal senso, si segnala, infatti, che tra le riforme abilitanti del PNRR, che l'Italia si è impegnata a realizzare in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie" (Circolare MEF-RGS 7 aprile 2022, n. 17).

Nel prendere atto dei riscontri forniti, il Collegio raccomanda all'ente di proseguire nell'attento monitoraggio delle tempistiche di pagamento.

9. Debiti fuori bilancio

In fase istruttoria è stata richiesta la compilazione di apposite tabelle finalizzate ad acquisire informazioni di dettaglio in ordine ai debiti fuori bilancio riconosciuti (tipologia di debitoria, esercizio di emersione, estremi delibere di riconoscimento, data di pagamento e situazioni in attesa di riconoscimento) e agli atti di transazione sottoscritti (specificando l'anno di emersione del debito e l'importo pagato, con indicazione della data del pagamento). Inoltre, sono stati chiesti chiarimenti in ordine al

mancato rispetto dell'Indicatore di deficitarietà n. 13.1 (*Debiti riconosciuti e finanziati*) maggiore dell'1% per l'esercizio 2020.

Sulla base dei dati trasmessi, si è proceduto alla ricostruzione del quadro complessivo, sintetizzato nelle seguenti tabelle:

Anno 2019

DEBITI FUORI BILANCIO - ANNO 2019											
N. d'ordine	Nome creditore	Esercizio di emersione debito	Articolo 194 T.U.E.L.		deliberazione riconoscimento Consiglio comunale			Pagamenti dfb riconosciuti nel 2019 ed esercizi precedenti			In attesa di riconoscimento al 31/12/2019
			lettera a) sentenze esecutive	lettera e) acquisizioni e beni e servizi senza impegno di spesa	n.	data	trasmessa alla Procura regionale Cdc (Si/No)	importo pagato nel 2019	Importo da pagare al 31/12/2019	residuo da pagare all'attualità	
1	OMISSIS	2019	5.553,49		42	30/09/2019	SI	5.553,49			NO
2	OMISSIS	2019	3.555,32		43	30/09/2019	SI	3.555,32			NO
3	OMISSIS	2019	14.058,04		44	30/09/2019	SI	14.058,04			NO
4	OMISSIS	2019	4.725,25		45	30/09/2019	SI	4.725,25			NO
5	OMISSIS	2019	1.549,87		57	30/09/2019	SI	1.549,87			NO
6	OMISSIS	2018	2.321,07		32	20/06/2019	SI	2.321,07			NO
7	OMISSIS	2019	20.176,06		36	20/06/2019	SI	20.176,06			NO
8	OMISSIS	2019		817,40	48	30/09/2019	SI	817,40			NO
9	OMISSIS	2019		536,73	46	30/09/2019	SI	536,73			NO
10	OMISSIS	2019		20.078,27	33	20/06/2019	SI	19.601,57	476,70		NO
11	OMISSIS	2019		5.207,72	47	30/09/2019	SI	5.207,72			NO
Totale			51.939,10	26.640,12				78.102,52	476,70		

Anno 2020

DEBITI FUORI BILANCIO - ANNO 2020										
N. d'ordine	Nome creditore		Articolo 194 T.U.E.L.		deliberazione riconoscimento Consiglio comunale		Pagamenti dfb riconosciuti nel 2020 ed esercizi precedenti		In attesa di riconoscim	

		Esercizio di emersione debito	lettera a) sentenze esecutive	lettera e) acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	n..	data	trasmessa alla Procura regionale Cdc (Si/No)	importo pagato nel 2020	Importo da pagare al 31/12/2020	residuo da pagare all'attualità	ento al 31/12/2020
1	OMISSIS	2019	5.080,50		16	28/05/2020	SI	5.080,50			NO
2	OMISSIS	2020	11.079,19		39	30/11/2020	SI		11.079,19		NO
3	OMISSIS	2020	14.378,81		19	21/07/2020	SI	14.378,81			NO
4	OMISSIS	2020		20.562,61	40	30/11/2020	SI		20.562,61		NO
5	OMISSIS	2020		1.698,82	41	30/11/2020	SI	1.698,82			NO
6	OMISSIS	2020		42.986,88	46	30/12/2020	SI		42.986,88		NO
7	OMISSIS	2020		97.500,00	47	30/12/2020	SI		97.500,00		NO
Totale			30.538,50	162.748,31				21.158,13	172.128,68		

Anno 2021

DEBITI FUORI BILANCIO - ANNO 2021

N. d'ordine	Nome creditor e	Esercizio di emersione debito	Articolo 194 T.U.E.L.		deliberazione riconoscimento Consiglio comunale			Pagamenti dfb riconosciuti nel 2021 ed esercizi precedenti			In attesa di riconoscimento al 31/12/2021
			lettera a) sentenze esecutive	lettera e) acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	n.	data	trasmessa alla Procura regionale Cdc (Si/No)	importo pagato nel 2021	Importo da pagare al 31/12/2021	residuo da pagare all'attualità	
1	OMISSIS	2020	9.301,54		3	16/03/2021	SI	9.301,54			NO
2	OMISSIS	2021	5.364,30		4	16/03/2021	SI	5.364,30			NO
3	OMISSIS	2021	11.858,07		23	15/04/2021	SI	11.858,07			NO
4	OMISSIS	2021	9.451,77		25	29/04/2021	SI	9.451,77			NO
5	OMISSIS	2021	6.400,51		28	25/05/2021	SI	6.400,51			NO
6	OMISSIS	2021		6.774,60	29	25/05/2021	SI	6.774,60			NO

7	OMISSIS	2021	7.091,07		54	02/12/2021	SI	7.091,07			NO
8	OMISSIS	2021	6.684,54		55	02/12/2021	SI	6.684,54			NO
9	OMISSIS	2021		31.731,24	61	28/12/2021	SI		31.731,24		NO
Totale			56.151,80	38.505,84				62.926,40	31.731,24		

Anno 2022

DEBITI FUORI BILANCIO - ANNO 2022											
N. d'ordine	Nome creditore	Esercizio di emersione debito	Articolo 194 T.U.E.L.	deliberazione riconoscimento Consiglio comunale			Pagamenti dfb riconosciuti nel 2022 ed esercizi precedenti			In attesa di riconoscimento al 31/12/2022	
				lettera a) sentenze esecutive	n.	data	trasmessa alla Procura regionale Cdc (Si/No)	importo pagato nel 2022	Importo da pagare al 31/12/2022	residuo da pagare all'attualità	
1	OMISSIS	2022	8.139,49	13	12/05/2022	SI		7.619,40		520,09	NO
2	OMISSIS	2022	19.262,85	15	12/05/2022	SI		19.262,85			NO
3	OMISSIS							12.433,11			
4	OMISSIS								2.404,44		
5	OMISSIS								17.944,44		
Totale			27.402,34					39.315,36	20.348,88		

Anno 2023

DEBITI FUORI BILANCIO - ANNO 2023											
N. d'ordine	Nome creditore	Esercizio di emersione debito	Articolo 194 T.U.E.L.	deliberazione riconoscimento Consiglio comunale			Pagamenti dfb riconosciuti nel 2023 ed esercizi precedenti			In attesa di riconoscimento al 31/12/2023	
				lettera a) sentenze esecutive	n.	data	trasmessa alla Procura regionale Cdc (Si/No)	importo pagato nel 2023	Importo da pagare al 31/12/2023	residuo da pagare all'attualità	
1	OMISSIS	2022	6.027,35	19	21/03/2023	SI		6.027,35			NO
2	OMISSIS	2023	668,39	21	21/03/2023	SI		668,39			NO
3	OMISSIS	2022	4.326,18	22	21/03/2023	SI		4.326,18			NO
4	OMISSIS	2023	7.128,89	30	30/03/2023	SI		7.128,89			NO
5	OMISSIS	2023	5.491,08	36	10/05/2023	SI		5.491,08			NO
6	OMISSIS	2023	5.062,91	62	27/07/2023	SI		5.062,91			NO
7	OMISSIS	2023	3.159,41	63	27/07/2023	SI		3.159,41			NO
8	OMISSIS	2023	5.566,24	64	27/07/2023	SI		5.566,24			NO

9	OMISSIS	2023	8.170,85	91	23/11/2023	SI	8.170,85			NO
10	OMISSIS	2022	8.567,67	20	21/03/2023	SI	8.567,67			NO
11	OMISSIS	2023	8.896,67	92	23/11/2023	SI		8.896,67		NO
12	OMISSIS	2023	67.806,17	93	23/11/2023	SI		67.806,17		NO
13	OMISSIS	2023	810,43	94	23/11/2023	SI		810,43		NO
Totale			131.682,24				54.168,97	77.513,27		

Tabelle nn.20-24 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su riscontro istruttorio dell'ente

I dati sintetizzati nelle tabelle mostrano l'emersione di una debitoria fuori bilancio ascrivibile soprattutto alle tipologie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL (sentenze esecutive) e lett. e) del TUEL (acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa).

Per quanto concerne gli atti di transazione sottoscritti nel periodo 2019-2023, l'ente conferma che gli importi rilevati degli esercizi 2019 (€ 10.250,00), 2021 (€ 6.798,22), 2022 (€ 43.167,74) e 2023 (€ 63.329,29) sono stati integralmente pagati.

Quanto al mancato rispetto nell'anno 2020 dell'indicatore di deficitarietà n. 13.1 (*Debiti riconosciuti e finanziati*) maggiore dell'1%, l'ente non riferisce nulla.

L'istituto del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che ha carattere eccezionale, è disciplinato dall'art. 194 del TUEL, che prevede, tra l'altro, che tale adempimento sia posto in essere in occasione della cognizione dello stato di attuazione dei programmi e dell'accertamento degli equilibri generali di bilancio (art. 193, comma 2, TUEL), nonché nelle altre cadenze periodiche previste dal regolamento di contabilità (Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 103/2019/PRSE).

La Sezione richiama l'ente e l'Organo di revisione ad una rigorosa

ricognizione del contenzioso e del conseguente rischio di soccombenza e ad una sana programmazione delle risorse di bilancio, evitando di addivenire ad obbligazioni non perfezionate con rischio di compromissione degli equilibri di bilancio.

10. Organismi partecipati

Nel corso dell'istruttoria è stata data illustrazione degli organismi partecipati dal Comune di Ginosa come di seguito rappresentato:

Codice Fiscale	Denominazione	Data di costituzione della partecipata	Forma giuridica	% 2017	% 2018	% 2019	% 2020	% 2021	% 2022	% 2023
00947380739	CTP S.P.A.	05/08/1995	Società per azioni (2)	2,9592	2,9592	2,9592	2,959	2,959	2,959	2,959
1917900738	ECOLTURIST- SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	06/02/1993	Società consortile per azioni (18) Soggetta a procedure concorsuali (3) fallita con sentenza 55/2016 inizio procedura 21/07/2016, cessazione 12/11/2024							
2597620737	FARMACIA COMUNALE DI GINOSA S.R.L.	09/02/2006	Società a responsabilità limitata (3)	49	49	49	49	49	49	49
2467740730	G.A.L LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE S.C.R.L.	15/05/2003	Società consortile a responsabilità limitata (19)	2,51	2,51	2,74	2,742	2,742	2,742	2,742

Tabella n.25 – Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP e su dati estratti da Delibera di Consiglio Comunale n. 113 del 28/12/2023

Con riferimento alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011, l'organo di revisione, nei pareri resi ai rendiconti di esercizio 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 attesta che l'ente ha verificato la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati.

La doppia asseverazione, però, non risulta allegata ai rendiconti.

Invitato a fornire chiarimenti l'ente ha trasmesso copia delle attestazioni sui rapporti debiti/crediti riferite a:

- CTP S.p.A. limitatamente agli esercizi 2022 e 2023;
- FARMACIA COMUNALE DI GINOSA SRL per il quinquennio 2019-2023;
- G.A.L. "LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE" limitatamente agli

esercizi 2019, 2021, 2022.

Nel prendere atto della trasmissione di un riscontro parziale alla richiesta istruttoria, la Sezione richiama l'ente a una corretta attuazione della normativa contabile, secondo i principi espressi dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nella deliberazione n. 2/2016/QMIG che, tra l'altro, ha considerato: “*(...) Fermo restando la responsabilità dell'organo esecutivo dell'ente territoriale, tenuto a redigere la relazione sulla gestione allegata al rendiconto e, quindi, ad illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori (...). L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi. In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011)“.*

La verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati si pone come necessaria anche ai fini delle operazioni di consolidamento inerenti alla redazione del bilancio consolidato in quanto “*funzionale all'operazione di elisione dei rapporti infragruppo per la procedura che presuppone la certezza delle reciproche partite debitorie e creditorie*” (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 139/2021/PRSE).

Pertanto, la Sezione richiama l'Ente a adempiere e rispettare pienamente la normativa in materia.

11. Partite di giro/servizi in conto terzi

In ordine alle partite di giro/servizi in conto terzi, in sede istruttoria sono stati chiesti chiarimenti all'ente sia in relazione alla documentata differenza tra gli importi dei residui attivi e dei residui passivi eliminati, sia in relazione alla documentata differenza tra i residui attivi ed i residui passivi conservati in contabilità negli esercizi 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 al titolo IX dell'entrata e al titolo VII della spesa, di seguito illustrati:

Residui eliminati:

Esercizio	riaccertamento residui attivi tit. IX (a)	riaccertamento residui passivi tit. VII (b)	differenza(b-a)
2018	-1.034,53	-132.238,11	-131.203,58
2019	-19.795,83	-38.492,52	-18.696,69
2020	-1.683,00	-62.861,53	-61.178,53
2021	-93.365,95	-96.806,02	-3.440,07
2022	-245,00	-46,71	198,29
2023	-4.358,22	0,00	4.358,22

Residui conservati:

Esercizio	residui attivi tit. IX (a)	residui passivi tit. VII (b)	differenza(b-a)
2019	131.722,49	1.104.131,88	972.409,39
2020	110.555,67	1.115.716,98	1.005.161,31
2021	16.223,16	93.771,48	77.548,32
2022	28.478,75	100.507,14	72.028,39
2023	21.789,14	122.916,44	101.127,30

Tabelle nn. 26-27 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

In sede di controdeduzioni, il Comune ha riportato il dettaglio degli importi eliminati per singolo esercizio, senza tuttavia indicare il codice di bilancio e la descrizione, precisando che *“si evince che le differenze più sostanziose si rilevano negli esercizi 2018, 2019 e 2020, mentre di recente sono state registrate mere rettifiche contabili di entità esigua (...).”*

Nel prendere atto di quanto riferito dall'ente, la Sezione ritiene opportuno ricordare che, in base a quanto previsto dall'art. 168 del TUEL e dal principio contabile di cui all'Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, sono considerate tra le entrate e le spese per servizi conto terzi/partite di giro quelle poste contabili che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito, iscritte per conto di soggetti terzi in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale. Da ciò la corrispondenza tra gli stanziamenti e gli accertamenti d'entrata e le previsioni e gli impegni di spesa, nonché tra le relative cancellazioni.

Si sollecita l'Amministrazione comunale al puntuale rispetto delle norme vigenti in materia.

Pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie e fatti salvi gli ulteriori approfondimenti istruttori, verifiche e valutazioni nel corso dei prossimi cicli di controllo di competenza,

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento ai rendiconti di gestione del Comune di Ginosa (TA) relativi agli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023,

ACCERTA

le irregolarità contabili e le criticità indicate in parte motiva, con riserva di verificare, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, la corretta applicazione della normativa inerente ai profili rilevati,

RACCOMANDA

al Comune di Ginosa (TA) di attenersi a comportamenti conformi a una sana gestione finanziaria e di attuare azioni volte a garantire il superamento delle evidenziate irregolarità e criticità, provvedendo **in occasione dell'approvazione dei prossimi documenti contabili e, soprattutto, in occasione dell'approvazione del prossimo rendiconto di gestione (2025)**, a:

- a) **applicare rigorosamente la disciplina contabile in tema di**

costituzione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, calcolando correttamente l'importo da destinare al relativo accantonamento, computando le somme da svalutare in conformità alla disciplina contabile e includendo nella svalutazione le entrate ingiustificatamente escluse, secondo i principi espressi in parte motiva della presente pronuncia;

b) svolgere **una rigorosa e puntuale attività di cognizione del contenzioso pendente e delle passività potenziali** ai fini del corretto accantonamento nei relativi Fondi, con una corretta individuazione del rischio di soccombenza per i contenziosi oggetto di cognizione, in conformità alla disciplina contabile;

c) rispettare la disciplina contabile svolgendo periodicamente la cognizione degli interventi per i quali sono stati assunti impegni di parte capitale, con contestuale formalizzazione e aggiornamento, per ognuno di essi, del relativo cronoprogramma dei pagamenti, necessario per la creazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale;

d) osservare la normativa sulla tempestività dei pagamenti;

e) **calcolare correttamente l'accantonamento al Fondo perdite società partecipate** secondo i principi contabili richiamati in parte motiva della presente pronuncia;

f) applicare rigorosamente i principi contabili in tema di determinazione della cassa vincolata;

g) svolgere una scrupolosa attività di riaccertamento dei residui;

h) adottare ogni necessaria misura organizzativa che sia funzionale a migliorare concretamente ed efficacemente la propria capacità di riscossione, anche al fine di evitare che i propri crediti, col tempo, diventino inesigibili e/o di difficile esazione;

i) attuare gli adempimenti prescritti dall'art. 11, comma 6, lett. i), d.lgs. n. 118/2011 in ordine alla verifica dei rapporti debitori e creditori tra l'ente e gli organismi partecipati;

j) compilare rigorosamente i prospetti nell'ambito dei diversi

adempimenti contabili, verificando la congruenza fra i dati riportati, dovendosi rappresentare dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri.

DISPONE

che il Comune di Ginosa provveda a:

- trasmettere, **entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della presente pronuncia**, la deliberazione, corredata da parere dell'Organo di revisione, che attesti il recupero anticipato del disavanzo generatosi, ai sensi dell'art. 39-*quater*, d.l. n. 162/2019, pari a 2.670.621,20, nell'esercizio 2020, come da rendiconto approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 29/04/2021, motivando con richiamo alle ragioni che hanno consentito il recupero anticipato e/o alle entrate che lo hanno reso possibile.

DISPONE

- la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Ginosa (TA), al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia tempestiva comunicazione all'Organo consiliare, nonché all'Organo di revisione, per gli adempimenti di cui all'art. 239 del TUEL;

- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio dell'11 novembre 2025.

Il Magistrato relatore

Valeria Mascello



Valeria
Mascello
CORTE DEI
CONTI
17.11.2025
10:49:59
GMT+02:00

La Presidente

Cinzia Barisano



CINZIA
BARISANO
CORTE DEI
CONTI
17.11.2025
19:53:26
GMT+02:00

Il Direttore della Segreteria

Elisabetta Lenoci



ELISABETTA LENOCI
19.11.2025 10:26:11

GMT+01:00